

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)

Vigente al: 12-8-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle

attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Art. 2

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito

dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo' essere integrata e completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Art. 3

Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilita'» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;

4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;

3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;

4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;

5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa al permesso di costruire.»;

c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).

- 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli

6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

d) all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.».

e) il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;

6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal

secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;

g) all'articolo 23:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in alternativa al permesso di costruire»;

2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.»

3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attivita'» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e «segnalazione»;

h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;

i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unita' immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli

impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

j) l'articolo 25 e' abrogato;

k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata»;

l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;

w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;

x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»;

y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;

2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.»;

3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono

sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata da»;

4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»;

2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».

Art. 4

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;

c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere.».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione

1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex
articolo 8, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attivita' elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita'. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformare le attivita' alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attivita', l'amministrazione puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attivita' oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attivita' e' subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui e' previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni e' convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione piu' la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato puo' allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attivita' che le prevedono (ad esempio, e' il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attivita' produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica

pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non puo' chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonche' informazioni o documenti gia' in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attivita' edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA.

- 1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare
- 1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare
- 1.3. Media struttura di vendita NON alimentare
- 1.4. Media struttura di vendita alimentare
- 1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare
- 1.6. Grande struttura di vendita alimentare
- 1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare
- 1.8. Commercio all'ingrosso alimentare
- 1.9. Vendita da parte di produttori agricoli
- 1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti
- 1.11. Forme speciali di vendita

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

- 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare
- 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare
- 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare
- 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- 3.1 Altre attivita' di somministrazione

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

6 SALE GIOCHI.

- 6.1 Esercizio di sale giochi
- 6.2 Esercizio di scommesse

7 AUTORIMESSE

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

11 PANIFICI

12 TINTOLAVANDERIE

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

14 ALTRE ATTIVITA'

SEZIONE II - EDILIZIA

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

1.2. CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

SEZIONE III - AMBIENTE

- 1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale
- 1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale
- 1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale
- 1.4. Emissioni in atmosfera

- 1.5. Gestione rifiuti
- 1.6. Inquinamento acustico
- 1.7. Scarichi idrici
- 1.8. Dighe
- 1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

			In caso di	
			attivita' che	D.Lgs. n.
			prevede anche	59/2010,
			un'occupazione	art. 65, c.
			di suolo	1
	Apertura		pubblico, e'	D.Lgs. n.
	Trasferimento		necessaria la	114/1998,
	di sede		relativa	artt. 4,
1.	Ampliamento	SCIA	concessione.	c.1, lett d)
				e 7
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di cui	
			alla	
			sottosezione n.	
			1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammi-	
			strativi ammi-	
			previsti.	

			SCIA per	
			apertura,	
			trasferimento di	
			sede e	
			ampliamento	
	In caso di		dell'esercizio	
	esercizio con		piu' SCIA per	
	superficie		prevenzione	
	totale lorda,		incendi:	
	comprensiva di			
	servizi e		La SCIA	
	depositi (es.		prevenzione	
	magazzini),		incendi deve	
	superiore a 400		essere	
	mq, o comunque		presentata	
	se l'attivita'		compilando un	
	ricade in uno		apposito	
	qualsiasi dei		allegato della	
	punti		SCIA unica che	D.P.R. n.
	dell'Allegato I		e' trasmesso a	151/2011 -
	al D.P.R. n.		cura del SUAP ai	Allegato I,
	151/2011.	SCIA unica	VV.F.	punto 69

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
2.	Subingresso	Comunicazione		5

			Comunicazione	
	In caso di		per subingresso	
	esercizio con		piu'	

	superficie		comunicazione	
	totale lorda,		per voltura	
	comprensiva di		prevenzione	
	servizi e		incendi:	
	depositi (es.			
	magazzini),		Ai fini	
	superiore a 400		della voltura	
	mq, o comunque		della	
	se l'attivita'		prevenzione	
	ricade in uno		incendi la	
	qualsiasi dei		relativa	
	punti		comunicazione e'	D.P.R. n.
	dell'Allegato I		trasmessa a cura	151/2011 -
	al D.P.R. n.		del SUAP ai	Allegato I,
	151/2011.	Comunicazione	VV.F.	punto 69
+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
3.	Cessazione	Comunicazione		5
+-----+				

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

=====				
			CONCENTRAZIONE	
			DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
+-----+				
			SCIA per	
			apertura,	
			trasferimento di	D.Lgs. n.
			sede e	59/2010,
			ampliamento	art. 65, c.
	Apertura		dell'esercizio	1
	Trasferimento		piu' SCIA per	
	di sede		notifica	D.Lgs. n.
4.	Ampliamento	SCIA unica	sanitaria:	114/1998,-
				artt. 4, c.1
			La notifica	lett. d) e 7
			sanitaria deve	
			essere	D.Lgs. n.
			presentata	114/1998,
			compilando un	art. 26, c.
			apposito	5
			allegato della	
			SCIA unica che	Regolamento
			deve essere	n.
			trasmesso a cura	852/2004/CE
			del SUAP alla	del
			ASL.	Parlamento
				europeo e
			Per la notifica	del
			sanitaria non	Consiglio
			devono essere	sull'igiene
			richieste	dei prodotti
			asseverazioni.	alimentari
			In caso di	
			attivita' che	
			prevede anche	
			un'occupazione	
			di suolo	
			pubblico, e'	
			necessaria la	
			relativa	
			concessione.	
			Per la vendita	

			di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
5.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es.		Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	

	magazzini),		Ai fini	
	superiore a 400		della voltura	
	mq, o comunque		della	
	se l'attivita'		prevenzione	
	ricade in uno		incendi la	
	qualsiasi dei		relativa	
	punti		comunicazione e'	D.P.R. n.
	dell'Allegato I		trasmessa a cura	151/2011 -
	al D.P.R. n.		del SUAP ai	Allegato I,
	151/2011.	SCIA unica	VV.F.	punto 69

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
6.	Cessazione	Comunicazione		5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

	Apertura			
	Ampliamento			
	Trasferimento		Per la vendita	
	di sede di		di specifici	
	di esercizio		prodotti di cui	
	con superficie		alla	
	totale lorda,		sottosezione n.	
	comprensiva di		1.10, si	D.Lgs. n.
	servizi e depo-	Autorizzazione-	applicano i	114/1198,
	siti (es. ma-	Silenzio assenso	regimi ammini-	artt. 4, c.
	gazzini), infe-	(decorsi 90	strativi ivi	1 lett. e) e
7.	riore a 400 mq.	(giorni)	previsti.	8

	Subingresso			
	in esercizio			
	con superficie			
	totale lorda,			
	comprensiva di			
	servizi e			
	depositi (es.			D.Lgs. n.
	magazzini),			114/1998,
	inferiore a 400			art. 26, c.
8.	mq.	Comunicazione		5

			Autorizzazione	
			per apertura,	
			trasferimento di	
			sede e	
			ampliamento	
			dell'esercizio	
			piu' SCIA per	
			prevenzione	
			incendi:	
			La SCIA	
			prevenzione	
	Apertura		incendi deve	
	Ampliamento		essere	
	Trasferimento		presentata	
	di sede		conte-	
	di esercizio		stualmente	
	con superficie		all'istanza ed	
	totale lorda,		e' trasmessa a	
	comprensiva di		cura del SUAP ai	
	servizi e		VV.F.	

	depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
9.			Comunicazione per subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 Allegato I, punto 69
10.		Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
11.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
12. Apertura, Ampliamento, Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. e) e 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.		La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste	

			asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
13.			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8
	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) piu' SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente	D.P.R n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
14.				Regolamento n. 852/2004/CE

	depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.		all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.	del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. Per la vendita di specifici	

			prodotti di cui	
			alla	
			sottosezione n.	
			1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammini-	
			strativi ivi	
			previsti	

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26,
16.	Cessazione	Comunicazione		c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

			Autorizzazione	
			per apertura,	
			trasferimento di	
			sede e	
			ampliamento	
			dell'esercizio	
			piu' SCIA per	
			prevenzione	
			incendi:	
			La SCIA	
			prevenzione	
		Autorizzazione-	incendi deve	D.Lgs. n.
		Silenzio assenso	essere	114/1998,
		decorsi 180	presentata	artt. 4,
		giorni (60 per	conte-	c.1, lett.
		indire la	stualmente	f) e 9
	Apertura	conferenza e 120	all'istanza ed	
	Trasferimento	per lo	e' trasmessa a	D.P.R. n.
	di sede	svolgimento della	cura del SUAP ai	151/2011 -
17.	Ampliamento	stessa)	VV.F.	Allegato I,
		piu' SCIA		punto 69
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di cui	
			alla	
			sottosezione n.	
			1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammini-	
			strativi ivi	
			previsti.	

			Comunicazione	
			per subingresso	
			piu'	
			comunicazione	D.Lgs. n.
			per voltura	114/1998,
			prevenzione	art. 26, c.
18.	Subingresso	Comunicazione	incendi:	5
			Ai fini della	
			voltura della	
			prevenzione	
			incendi la	
			relativa	
			comunicazione e'	D.P.R. n.

			trasmessa a cura	151/2011 -
			del SUAP ai	Allegato I,
			VV.F.	punto 69

				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
19.	Cessazione	Comunicazione		5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	DI REGIMI	RIFERIMENTI

			AMMINISTRATIVI	NORMATIVI

			Autorizzazione	
			per apertura,	
		Autorizzazione-	trasferimento di	D.Lgs. n.
		Silenzio assenso,	sede e	114/1998,
		decorsi 180	ampliamento	artt. 4,
		giorni (60 per	dell'esercizio	c.1, lett.
		indire la	piu' SCIA per	f) e 9
		conferenza e 120	prevenzione	
	Apertura	per lo	incendi piu'	D.P.R
	Trasferimento	svolgimento della	SCIA per	n. 151/2011-
	di sede	stessa)	notifica	Allegato I,
20.	Ampliamento	piu' SCIA unica	sanitaria:	punto 69
			La SCIA	Regolamento
			prevenzione	n.
			incendi deve	852/2004/CE
			essere	del
			presentata	Parlamento
			conten-	europeo e
			stualmente	del
			all'istanza ed	Consiglio
			e' trasmessa a	sull'igiene
			cura del SUAP ai	dei prodotti
			VV.F.	alimentari
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			conten-	
			stualmente	
			all'istanza ed	
			e' trasmessa a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di cui	
			alla	
			sottosezione n.	
			1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammini-	
			strativi ivi	
			previsti.	

			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:	
21.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

22.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
23.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso	Comunicazione	La comunicazione e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11
			Se l'attivita' di commercio all'ingrosso e' effettuata unitamente ad attivita' di commercio al	

			<p>dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attivita'.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivita' ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.				D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento	a) SCIA unica		<p>a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	
b) Subingresso	b) Comunicazione		<p>b) Comunicazione per subingresso piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione</p>	

			incendi la	
			relativa	
			comunicazione e'	
			trasmessa a cura	
			del SUAP ai	
			VV.F.	
+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
24.	Cessazione	Comunicazione		5
+-----+				

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
			Comunicazione	D.Lgs. n.
			per apertura,	114/1998,
			trasferimento di	artt. 4, c.
			sede e	1, lett. a)
			ampliamento	e 5, c. 11
	Apertura		dell'esercizio	
	Trasferimento		piu' SCIA per	
	di sede		notifica	D.Lgs. n.
25.	Ampliamento	SCIA unica	sanitaria:	59/2010,
				art. 71, c.
			La notifica	1
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			cont-	
			stualmente alla	
			comunicazione,	
			va resa	
			nell'ambito	
			della SCIA unica	Regolamento
			ed e' trasmessa	n.
			a cura del SUAP	852/2004/CE
			all'ASL e alla	del
			Camera di	Parlamento
			Commercio.	europeo e
			Per la notifica	del
			sanitaria non	Consiglio
			devono essere	sull'igiene
			richieste	dei prodotti
			asseverazioni.	alimentari
			Se l'attivita'	
			di commercio	
			all'ingrosso e'	
			effettuata	
			unitamente ad	
			attivita' di	
			commercio al	
			dettaglio, si	
			applicano anche	
			i regimi ammini-	
			strativi	
			richiesti per	
			tali attivita'.	
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di cui	
			alla	

			sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
			Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' SCIA per prevenzione incendi:
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivit� ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.	SCIA unica	La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
			D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
26.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attivit� soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

			D.Lgs. n.
			114/1998,
			art. 26, c.
27.	Cessazione	Comunicazione	5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita.	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
			Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998
		Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.	(rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Vendita al minuto di alcolici in:			D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) media o grande struttura di	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu'	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al	

	vendita;	Comunicazione	minuto di alcolici;	
	c) in caso di attività' commerciale già avviata.	c) Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.	
			La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'at- tività').	
30.	Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
	a) esercizio di vicinato;		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
	b) media o grande struttura di vendita;	a) SCIA unica		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
			b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu'	
	c) in caso di attività' commerciale già avviata.	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' Comunicazione	comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;	
			c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.	
			La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla	

			Regione e al Ministero della salute, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'at- tività).	

	Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione			D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
31.	in:		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione- Silenzio assenso piu' Comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett. b)
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) comunicazione	La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, e' presentata: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestual- mente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto	

			di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attivita')	
			In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	
			a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
	Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili			D.P.R. n. 151/2011
32.	compressi in:		a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
	a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	b) media o grande struttura di vendita.	b) Autorizzazione-Silenzio assenso piu' comunicazione	c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;	
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Comunicazione	La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n.	

504/1995
 all'Agenzia delle
 dogane, a cui deve
 essere trasmessa da
 parte del SUAP, e'
 presentata:
 a) compilando un
 apposito allegato
 della SCIA unica;
 b) contestual-
 mente all'istanza;
 c) all'avvio della
 vendita al minuto
 di gas infiammabili
 (successivo a
 quello dell'at-
 tivita').

In caso di vendita
 al minuto di gas
 infiammabili in
 recipienti mobili
 compressi con
 capacita'
 geometrica
 complessiva
 superiore o uguale
 a 0,75 mc, la SCIA
 prevenzione incendi
 per i casi di cui
 alla lettera:

a) e c) deve essere
 presentata
 compilando un
 apposito allegato
 della SCIA unica,
 che e' trasmesso a
 cura del SUAP ai
 VV.F.

b) deve essere
 presentata
 contestualmente
 all'istanza ed e'
 trasmessa a cura
 del SUAP ai VV.F.

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari 33. in:			D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 150/2012, art. 10
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di		c) Autorizzazione	D.P.R. n.

	attività commerciale già avviata.	c) Autoriz- zazione	per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera: a) contestual- mente alla SCIA; b) contestual- mente all'istanza; c) preventi- vamente ai fini dell'avvio dell'at- tività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'at- tività). La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autoriz- zazione. In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	151/2011 - Allegato I, punto 46
	Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimen- tazione			L. n. 281/1963 D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011, - Allegato I, punto 46
34.	animale in:			

			a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
a) esercizio di vicinato;	a) SCIA unica		b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;	
b) media o grande struttura di vendita;	b) Autorizzazione- Silenzio assenso piu' SCIA		c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.	
c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) SCIA		La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorita' competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente all'istanza; c) all'avvio dell'attivita' di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attivita')	
			In caso di "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con	

			quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:	
			a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
				Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931,
35.	Vendita di oggetti preziosi in: a) esercizio di vicinato;	a) SCIA condizionata	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato piu' autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	artt. 127, c.1 e 128
	b) media o grande struttura di vendita;	b) Autoriz- zazione/ silenzio- assenso	b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita piu' autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
	c) in caso di attivita' commerciale gia' avviata.	c) Autoriz- zazione/ silenzio- assenso	c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.	
			L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:	
			a) contestual- mente alla SCIA;	
			b) contestual- mente all'istanza;	
			c) preventi- vamente ai fini dell'avvio dell'at- tivita' di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'at- tivita').	
			La Conferenza di	

			servizi e'	
			convocata entro 5	
			giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza. In	
			tutti i casi, il	
			termine decorre	
			dalla ricezione	
			dell'istanza da	
			parte del Questore.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata prima del	
			rilascio autoriz-	
			zazione o del	
			decorso il termine	
			per il	
			silenzio-assenso.	

				Testo unico
				delle leggi
				di pubblica
				sicurezza
				di cui al
	Vendita di			R.D. n.
	armi diverse			773/1931,
	da quelle da			art. 31, c.
36.	guerra in:			1
			a) SCIA per l'avvio	
			dell'esercizio di	
			vicinato piu'	
			autorizzazione	D.P.R. n.
			per la vendita di	151/2011 -
	a) esercizio	a) SCIA	armi diverse da	Allegato I,
	di vicinato;	condizionata	quelle da guerra;	punto 18
			b) Autorizzazione	
			per l'avvio della	
			media o grande	
			struttura di	
			vendita piu'	
	b) media o		autorizzazione	D.Lgs. n.
	grande		per la vendita di	114/1998,
	struttura di	b) Autoriz-	armi diverse da	artt. 7, 8
	vendita;	zazione	quelle da guerra;	e 9
	c) in caso di		c) Autorizzazione	
	attivita'		per la vendita di	
	commerciale	c)Autoriz-	armi diverse da	
	gia' avviata.	zazione	quelle da guerra.	
			L'istanza per	
			l'autorizzazione	
			di Pubblica	
			sicurezza deve	
			essere presentata	
			al SUAP, che la	
			trasmette al	
			Questore, per i	
			casi di cui alla	
			lettera:	
			a) contestual-	
			mente alla SCIA;	
			b) contestual-	
			mente all'istanza;	
			c) preventi-	
			vamente ai fini	
			dell'avvio dell'at-	
			tivita' di vendita	
			al minuto di armi	
			diverse da quelle	
			da guerra	

(successivo a quello dell'attivita').

La Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.

L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi

37. Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)

				e di
			a) SCIA per l'avvio	alimenti e
			dell'esercizio di	alle norme
			vicinato piu'	sulla
			autorizzazione	salute e
			per la produzione,	sul
			trasformazione e	benessere
			distribuzione di	degli
a) esercizio	a) SCIA		prodotti di origine	animali,
di vicinato;	condizionata		animale;	art. 31
			b) Autorizzazione	
			per l'avvio della	
			media o	
			grande struttura di	
			vendita piu'	
			autorizzazione	
			per la produzione,	
b) media o			trasformazione e	
grande			distribuzione di	
struttura di	b) Autoriz-		prodotti di origine	
vendita;	zazione		animale;	
			c) Autorizzazione	
			per la produzione,	
c) in caso di			trasformazione e	
attivita'			distribuzione di	
commerciale	c) Autoriz-		prodotti di origine	
gia' avviata.	zazione		animale.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	
			al SUAP che la	
			trasmette alla	
			Regione per i casi	
			di cui alla	
			lettera:	
			a) contestual-	
			mente alla SCIA;	
			b) contestual-	
			mente all'istanza;	
			c) preventi-	
			vamente ai fini	
			dell'avvio dell'at-	
			tivita' di	
			produzione,	
			trasformazione e	
			distribuzione di	
			prodotti di origine	
			animale.	
			La Conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro 5	
			giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'autoriz-	
			zazione.	

1.11. Forme speciali di vendita(1)
 1.11.1 Vendita in spacci interni

=====

		REGIME	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
				D.Lgs. n. 114/1998, art.
	Apertura			16
	Trasferimento di sede			
38.	Ampliamento			D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
	Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi			Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA	b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per notifica	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
39.	Subingresso			
	Vendita di			D.Lgs. n.

prodotti a			59/2010, art.
favore di			66
dipendenti da			
enti o			Regolamento
imprese,			n. 852/2004/CE
pubblici o			del Parlamento
privati, di			europeo e del
militari, di			Consiglio
soci di			sull'igiene
cooperative di			dei prodotti
consumo, di			alimentari
aderenti a			
circoli			
privati,			
nonche'			
vendita nelle			
scuole e negli			
ospedali			
esclusivamente			
a favore di			
coloro che			
hanno titolo			
ad accedervi			
a) settore non	a)		
alimentare	Comunicazione		
		b)	
		Comunicazione	
		per	
		subingresso	
		piu' SCIA per	
b) settore		notifica	
alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
		La notifica	
		sanitaria deve	
		essere	
		presentata	
		conte-	
		stualmente	
		alla	
		comunicazione,	
		va resa	
		nell'ambito	
		della SCIA	
		unica ed e'	
		trasmessa a	
		cura del SUAP	
		all'ASL.	
+-----+-----+-----+-----+			
			D.Lgs. n.
			114/1998, art.
40. Cessazione	Comunicazione		26, c. 5
+-----+-----+-----+-----+			

(1) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

=====			
			CONCENTRAZIONE
		REGIME	DI REGIMI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI
			AMMINISTRATIVI
			NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+			
			D.Lgs. n.
			59/2010, art.

			65, c. 1
	Apertura		
	Trasferimento		D.Lgs. n.
	di sede		114/1998,
41.	Ampliamento		artt. 7, 8, 9
			e 17, c. 4
	attività		
	effettuata in		
	apposito locale		Regolamento n.
	ad esso adibito		852/2004/CE
	in modo		del Parlamento
	esclusivo alla		europeo e del
	vendita		Consiglio
	mediante		sull'igiene
	apparecchi		dei prodotti
	automatici		alimentari
	a) in esercizio		
	di vicinato:	a)	a)
			2. SCIA per
			apertura,
			trasferimento
			di sede e
			ampliamento
			piu' SCIA per
	1. non		notifica
	alimentare	1. SCIA	sanitaria
	2. alimentare	2. SCIA unica	
	b) in media		
	struttura di		
	vendita:	b)	
		1.	
		Autorizzazione/	
		Silenziato assenso	
	1. non	(decorsi 90	
	alimentare	giorni)	b) e c)
			2.
			Autorizzazione
			per apertura,
		2.	trasferimento
		Autorizzazione/	di sede e
		Silenziato assenso	ampliamento
		(decorsi 90	piu' SCIA per
		giorni) piu'	notifica
	2. alimentare	SCIA	sanitaria.
	c) in grande		
	struttura di		
	vendita:	c)	
		1.	
		Autorizzazione/	
		Silenziato assenso	
	1. non	(decorsi 90	
	alimentare	giorni)	
			2.
			Autorizzazione/
			Silenziato assenso
		(decorsi 90	
		giorni) piu'	
	2. alimentare	SCIA	
			In caso di
			settore
			alimentare la
			notifica

			sanitaria deve essere presentata: a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL; b) e c) in media e grande struttura di vendita: conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

			D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
	Subingresso in attivita' effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:		D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
42.	a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non

			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	

	Cessazione			
	di attivita'			
	effettuata in			
	apposito locale			
	ad esso adibito			
	in modo			
	esclusivo alla			
	vendita			
	mediante			D.Lgs. n.
	apparecchi			114/1998,art.
43.	automatici	Comunicazione		26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali gia' abilitati o in altre strutture

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

	Avvio			D.Lgs. n.
	dell'attivita'			114/1998,
	di vendita di			art. 17
	prodotti al			
	dettaglio per			D.Lgs. n.
	mezzo di			59/2010,
	apparecchi			art. 67, c.
44.	automatici			1
				Regolamento
				n.
				852/2004/CE
				del
				Parlamento
				europeo e
				del
				Consiglio
				sull'igiene
	a) settore non			dei prodotti
	alimentare	a) SCIA		alimentari
			b) SCIA per avvio	
			dell'attivita'	
			piu' SCIA per	
	b) settore		notifica	
	alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere presentata	
			compilando un	
			apposito allegato	
			della SCIA unica,	
			che e' trasmesso	
			a cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			Le successive	

			installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.	

	Subingresso nell'attivita' di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi 45. automatici			D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette	

			all'ASL.	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				art. 26, c.
46.	Cessazione	Comunicazione		5
+-----+-----+-----+-----+-----+				

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
+-----+-----+-----+-----+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
	Avvio			art. 18
	nell'attivita' di			
	vendita per			D.Lgs. n.
	corrispondenza,			59/2010, art.
	televisione o			68, c. 1
	altri sistemi di			
47.	comunicazione			D.Lgs. n.
				70/2003, art.
				6
				Regolamento
				n.
				852/2004/CE
				del
				Parlamento
				europeo e del
	a) settore non			Consiglio
	alimentare	a) SCIA		sull'igiene
				dei prodotti
			b) SCIA per	alimentari
			avvio	
			dell'attivita'	
			piu' SCIA per	
	b) settore		notifica	
	alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito	
			allegato della	
			SCIA, che e'	
			trasmesso a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la	
			notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
				artt. 18 e
				26, c. 5

				D.Lgs. n.
				59/2010, art.
				68, c. 1
				Regolamento
	Subingresso			n.
	in attivita' di			852/2004/CE
	vendita per			del
	corrispondenza,			Parlamento
	televisione o			europeo e del
	altri sistemi di			Consiglio
48.	comunicazione			sull'igiene
				dei prodotti
	a) settore non	a)		alimentari
	alimentare	Comunicazione		
			b)	
			Comunicazione	
			per	
			subingresso	
			piu' SCIA per	
	b) settore		notifica	
	alimentare	b) SCIA unica	sanitaria:	
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito	
			allegato della	
			SCIA unica,	
			che e'	
			trasmesso a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la	
			notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
+-----+				
				D.Lgs. n.
				114/1998,
49.	Cessazione	Comunicazione		art. 26, c. 5
+-----+				

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attivita' e' accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	DI REGIMI	RIFERIMENTI
+-----+				
			AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
	Avvio			
	dell'attivita'			
	di vendita al			
	dettaglio o			D.Lgs. n.
	raccolta di			114/1998,
	ordinativi di			art. 19
	acquisto			
	effettuata			D.Lgs. n.
	presso il			59/2010,

50.	domicilio dei consumatori			art. 69, c. 1 e 5
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	a) settore non alimentare	a) SCIA		
			b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
	-----			-----
	Nel caso di esercizio dell'attivita' tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunicazione dell'elenco degli incaricati:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
			La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP al Questore.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4
			Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.	

	Subingresso nell'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
51.	consumatori	a) Comunicazione	b) Comunicazione per subingresso piu' SCIA per sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contem- poraneamente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
	a) settore non alimentare		
	b) settore alimentare	b) SCIA unica	

52.	Cessazione	Comunicazione	D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA(2)

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

=====			
ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====			
		L'autorizzazione	

			e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 3
53.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
55.	Cessazione	Comunicazione		

 (2) La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, e' soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

				D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
58.	Cessazione	Comunicazione		

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

=====				
	REGIME	CONCENTRAZIONE DI REGIMI	RIFERIMENTI	

	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
			Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3
59.	Avvio	Autorizzazione piu' SCIA	notifica sanitaria: L'autorizzazione e' rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
60.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 42/ 2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
				D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
61.	Cessazione	Comunicazione		

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

	ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
			CONCENTRAZIONE DI REGIMI <td>RIFERIMENTI </td>	RIFERIMENTI
			Autorizzazione per avvio	

			dell'attivita' piu' SCIA per Autorizzazione notifica piu' SCIA sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16
62.	Avvio			D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
+-----+-----+-----+-----+				
			Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1
63.	Subingresso	SCIA unica		D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
			La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
+-----+-----+-----+-----+				
				D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1
64.	Cessazione	Comunicazione		
+-----+-----+-----+-----+				

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

=====				
ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	

			Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento	
		Autorizzazione/ silenzio assenso	dell'esercizio piu' SCIA per	D.Lgs. n. 59/2010,
Apertura	Trasferimento di	(60 giorni) piu'	notifica	art. 64, c.
65. sede	Ampliamento	SCIA	sanitaria:	1
			La notifica sanitaria deve essere presentata	Testo unico delle leggi di pubblica
			contenutalmente	sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931,
Di esercizio di	sommini-	strazione di	alimenti e	bevande in zone
tutelate			tutelate	
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
				D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Apertura	Trasferimento di	sede	Ampliamento	Testo unico delle leggi di pubblica

				sicurezza di
				cui al R.D.
				n. 773/1931,
				artt. 16 e
				86
				Regolamento
	Di esercizio di			n.
	sommini-			852/2004/CE
	strazione di			del
	alimenti e			Parlamento
	bevande in zone			europeo e
	tutelate in caso			del
	di utilizzo di			Consiglio
	impianti di			sull'igiene
	diffusione			dei prodotti
	sonora o di			alimentari
	manifestazioni			L. n.
	ed eventi con			447/1995,
	diffusione di			art. 8
	musica o			D.P.R. n.
	utilizzo di			227/2011
	strumenti			art. 4 e
	musicali			Allegato B
			a)	
			Autorizzazione	
			per apertura,	
			trasferimento	
			di sede e	
			ampliamento	
			dell'esercizio	
			piu' SCIA per	
	a) se non si	a)	notifica	
	superano le	Autorizzazione/	sanitaria piu'	
	soglie della	silenzio assenso	comunicazione	
	zonizzazione	(60 giorni) piu'	di impatto	D.P.R. n.
	comunale;	SCIA unica	acustico:	59/2013
			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			conte-	
			stualmente	
			all'istanza,	
			compilando un	
			apposito	
			allegato alla	
			SCIA unica, che	
			e' trasmessa a	
			cura del SUAP	
			all'ASL.	
			Per la notifica	
			sanitaria non	
			devono essere	
			richieste	
			asseverazioni.	
			La SCIA unica	
			svolge anche la	
			funzione di	
			autorizzazione	
			per i fini di	
			cui agli	
			articoli 16 e	
			86 TULPS.	
			Ai fini	
			dell'impatto	
			acustico, la	

			relativa
			comunicazione
			deve essere
			presentata
			conten-
			tualmente
			all'istanza,
			compilando un
			allegato della
			SCIA unica.
			In caso di
			attività che
			prevede anche
			un'occupazione
			di suolo
			pubblico, e'
			necessaria la
			relativa
			concessione.
			Per la vendita
			di specifici
			prodotti di cui
			alla
			sottosezione n.
			1.10, si
			applicano i
			regimi ammini-
			strativi ivi
			previsti.
			b)
			Autorizzazione
			per apertura,
			trasferimento
			di sede e
			ampliamento
			dell'esercizio
			più SCIA per
			notifica
			sanitaria più
			nulla osta di
			impatto
			acustico:
			La notifica
			sanitaria deve
			essere
			presentata
			conten-
			tualmente
			all'istanza,
			compilando un
			allegato alla
			SCIA, che e'
			trasmessa a
			cura del SUAP
			all'ASL.
			Per la notifica
			sanitaria non
			devono essere
			richieste
			asseverazioni.
			La SCIA svolge
			anche la
			funzione di
			autorizzazione

b) in caso di
emissioni
superiori ai
limiti della
zonizzazione

b) Autorizzazione
più SCIA

impatto
acustico:

La notifica
sanitaria deve
essere
presentata
conten-
tualmente
all'istanza,
compilando un
allegato alla
SCIA, che e'
trasmessa a
cura del SUAP
all'ASL.

Per la notifica
sanitaria non
devono essere
richieste
asseverazioni.

La SCIA svolge
anche la
funzione di
autorizzazione

			per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti	
66.	Subingresso in esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande in zone tutelate	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
			La notifica sanitaria deve essere presentata conten- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del

			unica ed e' trasmissa a cura del SUAP all'ASL.	Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	

			SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
67.	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Di esercizio di sommini- strazione di alimenti e bevande in zone non tutelate		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
				Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento			
	Di esercizio di			

sommini- strazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
 a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comunicazione di impatto acustico:	
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica	
		In caso di attivita' che prevede anche	

			un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
			b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio piu' SCIA per notifica sanitaria piu' nulla osta di di impatto acustico:
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata		allegato della SCIA, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni

			sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente alla SCIA. L'attivit� non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
			In caso di attivit� che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione
v			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti
68.	Subingresso	SCIA unica	Comunicazione per subingresso piu' SCIA per notifica: sanitaria: c. 1 La notifica sanitaria deve essere presentata conte- stualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

3.1 Altre attivita' di somministrazione
(quando l'attivit  e' accessoria ad altra tipologia di vendita,
non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

			CONCEN-
		REGIME	TRAZIONE DI

ATTIVITA'	AMMINISTRATIVO	REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Attivita' di somministrazione al domicilio del consumatore	69. SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	70. SCIA unica	SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui all'art. 16, 86

		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari
		La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	

	Avvio Ampliamento Subingresso dell'attivita' di sommini- strazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferro- viarie, aero- portuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio, amplia- mento e subin- gresso dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comuni- cazione di impatto acustico: La notifica

sanitaria deve
 essere
 presentata
 compilando un
 apposito
 allegato della
 SCIA unica,
 che e'
 trasmesso a
 cura del SUAP
 all'ASL.

Per la
 notifica
 sanitaria non
 devono essere
 richieste
 asseverazioni.

La SCIA svolge
 anche la
 funzione di
 autoriz-
 zazione per i
 fini di cui
 agli articoli
 16 e 86 TULPS.

Ai fini
 dell'impatto
 acustico, la
 relativa
 comuni-
 cazione deve
 essere
 presentata
 compilando un
 apposito
 allegato della
 SCIA unica

In caso di
 attivita' che
 prevede anche
 un'occu-
 pazione di
 suolo
 pubblico, e'
 necessaria la
 relativa
 concessione.

Per la vendita
 di specifici
 prodotti di
 cui alla
 sottosezione
 n. 1.10, si
 applicano i
 regimi ammini-
 strativi ivi
 previsti.

b) SCIA per
 avvio, amplia-
 mento e subin-
 gresso
 dell'atti-
 vita' piu'
 SCIA per
 notifica
 sanitaria piu'

b) in caso di
 emissioni

superiori ai	b) SCIA	nulla osta di
limiti della	condi-	impatto
zonizzazione	zionata	acustico:
		La notifica
		sanitaria deve
		essere
		presentata
		compilata un
		apposito
		allegato della
		SCIA, che e'
		trasmesso a
		cura del SUAP
		all'ASL.
		Per la
		notifica
		sanitaria non
		devono essere
		richieste
		asseverazioni.
		La SCIA svolge
		anche la
		funzione di
		autoriz-
		zazione per i
		fini di cui
		agli articoli
		16 e 86 TULPS.
		L'istanza e la
		documen-
		tazione di
		impatto
		acustico,
		redatta da un
		tecnico
		competente in
		acustica, con
		l'indica-
		zione delle
		misure
		previste per
		ridurre o
		eliminare le
		emissioni
		sonore, devono
		essere
		presentate al
		SUAP
		contestual-
		mente alla
		SCIA.
		L'attivit�
		non puo'
		essere
		iniziata fino
		al rilascio
		del relativo
		nulla osta.
		In caso di
		attivit� che
		prevede anche
		un'occu-
		pazione di
		suolo
		pubblico, e'
		necessaria la

			relativa	
			concessione	
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di	
			cui alla	
			sottosezione	
			n. 1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammini-	
			strativi ivi	
			previsti	
			In caso di	
			subingresso,	
			gli adem-	
			pimenti di cui	
			alla lettera	
			b) sono dovuti	
			in presenza di	
			emissioni di	
			rumore	
			superiori a	
			quanto	
			comunicato o	
			autorizzato in	
			precedenza.	
			SCIA per avvio	
			e subingresso	
			dell'atti-	
			vita' piu'	D.P.R. n. 235/2001,
			SCIA per	art. 2
	Avvio		notifica	
71.	Subingresso	SCIA unica	sanitaria:	D.Lgs. n.
				59/2010, art. 64, c.
				1, 2 e 7
	dell'attivit			
	di sommini-			
	strazione da			
	parte di asso-			
	ciazioni e			
	circoli			
	aderenti ad			
	enti o organiz-			
	zazioni			
	nazionali le			
	cui finalita'			
	assistenziali			
	sono ricono-			
	sciute dal			
	Ministero		La notifica	
	dell'Interno		sanitaria deve	
	e che si		essere	
	trovano nelle		presentata	
	condizioni		compilando un	
	previste		allegato della	
	dall'art. 148,		SCIA unica,	
	c. 3, 5 e 8,		che e'	
	del D.P.R. n.		trasmesso a	
	917/1986 (TUIR,		cura del SUAP	L. n. 287/1991, art.
	testo post		all'ASL.	3, c. 6, lett. e)
	riforma 2004)			
			Per la	
			notifica	
			sanitaria non	Testo unico delle
			devono essere	leggi di pubblica
			richieste	sicurezza di cui al
			asseve-	RD. n. 773/1931,
			razioni.	artt. 16, 86

	La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	In caso di attivita' che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	
Avvio Subingresso		D.P.R n. 235/2001, art. 2 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
dell'attivita' di sommini- strazione da parte di asso- ciazioni e circoli aderenti ad enti o organiz- zazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono ricono- sciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)		L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di		D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti

musica o utilizzo di strumenti musicali:			alimentari L. n. 447/1995, art. 8
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio e subingresso dell'atti- vita' piu' SCIA per notifica sanitaria piu' comuni- cazione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica	
		In caso di attivita' che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
		Per la vendita di specifici prodotti di	

			cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano regimi amministrativi ivi previsti.
			b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata		notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

			L'attivit� non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			In caso di attivit� che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammi- strativi ivi previsti	
			In caso di subingresso, gli adem- pimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.	
			Autoriz- zazione per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu'	D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1
	Avvio Subingresso 72. Ampliamento	Autoriz- zazione piu' SCIA	SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
	dell'attivit� di sommini- strazione da parte di asso- ciazioni e circoli non aderenti ad enti o organiz- zazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono ricono- sciute dal Ministero			

caratte-			
ristiche di			
ente non			
commerciale ai			
sensi degli			
articoli 148 e			
149 del D.P.R.			
n. 917/1986			
(TUIR, testo			
post riforma			
2004), in caso			
di utilizzo di			
impianti di			
diffusione			
sonora o di			
manife-			
stazioni ed			
eventi con			
diffusione di			L. n. 447 del 1995,
musica o			art. 8
utilizzo di			
strumenti			D.P.R. n.
musicali			227/2011 art. 4 e
			Allegato B
		a) Autoriz-	
		zazione per	D.P.R. n. 59/2013
		avvio, subin-	
		gresso e	
		ampliamento	
		dell'atti-	
		vita' piu'	
		SCIA per	
		notifica	
a) se non si	a)	sanitaria piu'	
superano le	Autoriz-	comuni-	
soglie della	zazione	cazione di	
zonizzazione	piu' SCIA	impatto	
comunale;	unica	acustico:	
		La notifica	
		sanitaria deve	
		essere	
		presentata	
		contestual-	
		mente all'i-	
		stanza ed e'	
		trasmessa a	
		cura del SUAP	
		all'ASL.	
		Per la	
		notifica	
		sanitaria non	
		devono essere	
		richieste	
		asseverazioni.	
		L'autoriz-	
		zazione vale	
		anche ai fini	
		di cui agli	
		articoli 16 e	
		86 TULPS.	
		Ai fini	
		dell'impatto	
		acustico, la	
		relativa	
		comuni-	
		cazione deve	
		essere	
		presentata	

			compilando un apposito allegato della SCIA unica.
			In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
			b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attivita' piu' SCIA per
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione piu' SCIA		notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un

		<p>tecnico competente in acustica, con l'indica- zione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestual- mente all'i- stanza.</p> <p>L'attivit� non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attivit� che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammi- nistrativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adem- pimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
		<p>SCIA per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu'</p>	<p>L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g)</p>
	Avvio	SCIA per	
	Subingresso	notifica	D.Lgs. n. 59/2010,
73.	Ampliamento	SCIA unica sanitaria:	art. 64, c. 1, 2 e 7

dell'attivita' di sommini- strazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
	Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
	La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'i- giene dei prodotti alimentari
	In caso di attivita' che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
	Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.	

Avvio Subingresso Ampliamento dell'attivita' di sommini- strazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso		L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g) D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7 D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63 Testo unico delle leggi di

di utilizzo di		pubblica sicurezza di
impianti di		cui al R.D. n.
diffusione		773/1931, Artt. 16,
sonora o di		86
manife-		
stazioni ed		Regolamento n.
eventi con		852/2004/CE del
diffusione di		Parlamento europeo e
musica o		del Consiglio sull'i-
utilizzo di		giene dei prodotti
strumenti		alimentari
musicali:		
		L. n. 447/1995,
	a) SCIA per	art. 8
	avvio, subin-	
	gresso e	D.P.R. n. 227/2011
	ampliamento	art. 4 e Allegato B
	dell'atti-	
	vita' piu'	
	SCIA per	
	notifica	
a) se non si	sanitaria piu'	
superano le	comuni-	
soglie della	cazione di	
zonizzazione	impatto	
comunale;	acustico:	D.P.R. n. 59/2013
	La notifica	
	sanitaria deve	
	essere	
	presentata	
	compilando un	
	apposito	
	allegato della	
	SCIA unica,	
	che e'	
	trasmesso a	
	cura del SUAP	
	all'ASL.	
	Per la	
	notifica	
	sanitaria non	
	devono essere	
	richieste	
	asseverazioni.	
	La SCIA svolge	
	anche la	
	funzione di	
	autoriz-	
	zazione per i	
	fini di cui	
	agli articoli	
	16 e 86 TULPS.	
	Ai fini	
	dell'impatto	
	acustico, la	
	relativa	
	comuni-	
	cazione deve	
	essere	
	presentata	
	compilando un	
	apposito	
	allegato della	
	SCIA unica	
	In caso di	
	attivita' che	
	prevede anche	

			un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.
			b) SCIA per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu' SCIA per
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condi- zionata		notifica sanitaria piu' nulla osta di impatto acustico:
			La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un allegato un allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.
			La SCIA svolge anche la funzione di autoriz- zazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
			L'istanza e la documen- tazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indica-

		<p>zione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestual- mente alla SCIA.</p> <p>L'attivit� non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.</p> <p>In caso di attivita' che prevede anche un'occu- pazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi ammini- strativi ivi previsti.</p> <p>In caso di subingresso, gli adem- pimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.</p>	
		<p>SCIA per avvio, subin- gresso e ampliamento dell'atti- vita' piu'</p>	
	Avvio	SCIA per	
	Subingresso	notifica	L. n. 287/1991, art.
74.	Ampliamento	SCIA unica sanitaria:	3, c. 6, lett h)
			D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7

			La notifica	
			sanitaria deve	
			essere	
			presentata	
			compilando un	
			apposito	
	delle attivita'		allegato della	
	di sommini-		SCIA unica,	
	strazione nei		che e'	
	mezzi di		trasmesso a	
	trasporto		cura del SUAP	D.Lgs. n. 504 del
	pubblico		all'ASL.	1995, artt. 29 e 63
			Per la	
			notifica	
			sanitaria non	Testo unico delle
			devono essere	leggi di pubblica
			richieste	sicurezza di cui al
			asseve-	R.D. n. 773/1931,
			razioni.	artt. 16 e 86
			La SCIA svolge	
			anche la	
			funzione di	Regolamento n.
			autoriz-	852/2004/CE del
			zazione per i	Parlamento europeo e
			fini di cui	del Consiglio sull'i-
			agli articoli	giene dei prodotti
			16 e 86 TULPS.	alimentari
			Per la vendita	
			di specifici	
			prodotti di	
			cui alla	
			sottosezione	
			n. 1.10, si	
			applicano i	
			regimi ammi-	
			strativi ivi	
			previsti.	

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

				Testo unico
				delle leggi di
			SCIA per avvio	pubblica
			dell'attivita'	sicurezza di
			piu' SCIA per	cui al R.D. n.
	Strutture		notifica	773/1931, artt.
75.	ricettive	SCIA unica	sanitaria:	16 e 86
			La notifica	
			sanitaria per la	
			somministrazione	
			di alimenti e	
			bevande deve	
			essere presentata	
			compilando un	
			apposito allegato	
			della SCIA unica,	D.P.R n.
			che e' trasmesso	151/2011-
			a cura del SUAP	Allegato I,

			all'ASL.	punto 66
			Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
			In caso di strutture con piu' di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
			In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.	
				Testo unico
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2
76.	Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita'	SCIA previa concessione demaniale		
			In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita' con somministrazione di cibi e bevande	SCIA unica previa concessione demaniale	SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
				Testo unico
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione	delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
				D.Lgs. n. 504/1995, artt.

			29 e 63
		La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
		Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	
		La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.	
		Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.	
		In caso di ulteriori attivita', si applicano i relativi regimi amministrativi.	
	Stabilimento balneare - Avvio dell'attivita' con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		L. n. 447 /1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica previa concessione demaniale	a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attivita' piu' comunicazione di impatto acustico:
			Ai fini dell'impatto

			acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.
			In caso di ulteriori attivit�, si applicano i relativi regimi amministrativi.
			b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'at- tivit� pi� nulla osta di impatto acustico:
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata previa concessione demaniale		L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente alla SCIA. L'attivit� non pu� essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
			La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.
			In caso di ulteriori attivit�, si applicano i relativi regimi amministrativi.
			In caso di subingresso, gli adempimenti di

			cui alla lettera	
			b) sono dovuti in	
			presenza di	
			emissioni di	
			rumore superiori	
			a quanto	
			comunicato o	
			autorizzato in	
			precedenza.	

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

=====				
		REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

ATTIVITA'				
Attivita' di spettacolo o intrat- tenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni 77. sonore				L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:				D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a)	Comunicazione	Ai fini dell'impatto acustico: a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP. b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attivit� non possono essere	
b) in caso di				

	emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	avviate fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attivita' che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, e' necessaria la relativa concessione.	
	Attivita' di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capacienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80
78.	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o strumenti musicali:		All'istanza e' allegata la relazione asseverata che elimina la necessita' del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione piu' comunicazione	a) Autorizzazione per l'attivita' di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP conte-	

			stualmente	
			all'istanza	
			b) Autoriz-	
	b) in caso di		zazione per	
	emissioni		l'attivita' di	
	superiori ai		spettacolo piu'	
	limiti della	b) Autoriz-	nulla osta di	
	zonizzazione	zazione	impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	
	Attivita' di		al SUAP, che la	
	spettacolo o		trasmette alla	
	intrat-		Commissione di	
	tenimento		Vigilanza Locali	
	all'aperto con		di Pubblico	
	impianti		Spettacolo come	
	soggetti a		integrata ai	Testo unico
	certifi-		sensi degli	delle leggi
	cazione di		articoli 141-bis,	di pubblica
	sicurezza con		comma 2, e 142	sicurezza di
	capienza		del regio decreto	cui al R.D.
	superiore a 200		6 maggio 1940, n.	n. 773/1931,
79.	persone.	Autorizzazione	635	art. 80
				Regolamento
				per
				l'esecuzione
				del Testo
				unico delle
				leggi di
				pubblica
				sicurezza di
				cui al R.D.
				n. 635/1940,
				art. 141-bis,
				c. 2.
	Impatto			
	acustico, in			
	caso di			
	utilizzo di			
	impianti di			L. n.
	diffusione			447/1995,
	sonora o di			art. 8
	manife-			
	stazioni ed			
	eventi con			D.P.R.
	diffusione di			n. 227/2011
	musica o			art. 4 e
	utilizzo di			Allegato B
	strumenti			D.P.R. n.

	musicali:			59/2013
			a) Autoriz-	
			zazione per	
	a) se non si		l'attivita' di	
	superano le		spettacolo piu'	
	soglie della	a) Autoriz-	comunicazione	
	zonizzazione	zazione piu'	di impatto	
	comunale;	comunicazione	acustico:	
			La relativa	
			comunicazione	
			deve essere	
			presentata al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza	
	b) in caso di		b) Autoriz-	
	emissioni		zazione per	
	superiori ai		l'attivita' di	
	limiti della	b) Autoriz-	spettacolo piu'	
	zonizzazione	zazione	nulla osta di	
			impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	
			al SUAP, che la	
	Attivita' di		trasmette alla	
	spettacolo o		Commissione di	
	intrat-		Vigilanza Locali	
	tenimento in		di Pubblico	
	locali aperti		Spettacolo come	
	al pubblico o		integrata ai	Testo unico
	in strutture e		sensi	delle leggi
	impianti		dell'articolo	di pubblica
	all'aperto		141-bis, comma 2,	sicurezza di
	destinati ad		del regio decreto	cui al R.D.
	altre		6 maggio 1940, n.	n. 773/1931,
80.	attivita'.	Autorizzazione	635.	art. 80
				Regolamento
				per
				l'esecuzione
			All'istanza e'	del Testo
			allegata la	unico delle
			relazione	leggi di
			asseverata che	pubblica
			elimina la	sicurezza di
			necessita' del	cui al R.D.
			sopralluogo di	n. 635/1940,
			cui all'art. 141,	art. 141, c.
			comma 2,	2

Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manife- stazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L.n. 447/1995, art. 8
			D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autoriz- zazione piu' comunicazione	a) Autoriz- zazione per l'attivit� di spettacolo piu' comunicazione di impatto acustico:	
		La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP conte- stualmente all'istanza	
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autoriz- zazione	b) Autoriz- zazione per l'attivit� di spettacolo piu' nulla osta di impatto acustico:	
		L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente all'istanza.	
-----	-----	-----	-----
In caso di locali di spettacolo e di intrat- tenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie			

	lorda in pianta			
	al chiuso			
	superiore a 200			
	mq con			
	esclusione			
	delle manife-		Autorizzazione	
	stazioni		per l'attivita'	
	temporanee, di		di spettacolo	
	qualsiasi		piu' SCIA per	
	genere, che si		prevenzione	
	effettuano in		incendi: La SCIA	
	locali o luoghi		prevenzione	
	aperti al		incendi deve	
	pubblico		essere presentata	
	l'istanza		contestualmente	
	contiene la		all'istanza ed e'	D.P.R. n.
	SCIA		trasmessa a cura	151/2011 -
	prevenzione	Autoriz-	del SUAP ai VV.	Allegato I,
	incendi.	SCIA	F.	punto 65

			L'istanza deve	
			essere presentata	
			al SUAP, che la	
			trasmette alla	
			Commissione di	
	Spettacolo		Vigilanza Locali	
	viaggiante fino		di Pubblico	
	81. a 200 persone	Autorizzazione	Spettacolo.	L.n. 337/1968
			In caso di	
			attivita' che	
			prevede anche	Testo unico
			un'occupazione	delle leggi
			di suolo	di pubblica
			pubblico, e'	sicurezza di
			necessaria la	cui al R.D.
			relativa	n. 773/1931,
			concessione.	artt. 69 e 80
	Impatto			
	acustico, in			
	caso di			
	utilizzo di			
	impianti di			L. n.
	diffusione			447/1995,
	sonora o di			art. 8
	manife-			
	stazioni ed			
	eventi con			D.P.R.
	diffusione di			n. 227/2011,
	musica o			art. 4 e
	utilizzo di			Allegato B
	strumenti			D.P.R. n.
	musicali:			59/2013
			a) Autoriz-	
			zazione per	
	a) se non si		l'attivita' di	
	superano le		spettacolo piu'	
	soglie della	a) Autoriz-	comunicazione	
	zonizzazione	zazione piu'	di impatto	
	comunale;	comunicazione	acustico:	
			La relativa	
			comunicazione	
			deve essere	
			presentata al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza	
			b) Autorizzazione	

	b) in caso di		per	
	emissioni		l'attivita' di	
	superiori ai		spettacolo piu'	
	limiti della	b)	nulla osta di	
	zonizzazione	Autorizzazione	impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza.	
			L'istanza deve	
			essere presentata	L. n.
			al SUAP, che la	337/1968
			trasmette alla	
	Spettacolo		Commissione di	Testo unico
	viaggiante		Vigilanza Locali	delle leggi
	oltre le 200		di Pubblico	di pubblica
82.	persone	Autorizzazione	Spettacolo.	sicurezza di
				cui al R.D.
			In caso di	n. 773/1931,
			attivita' che	artt. 69 e 80
			prevede anche	
			un'occupazione	
			di suolo	
			pubblico, e'	
			necessaria la	
			relativa	
			concessione.	
	Impatto			L. n.
	acustico, in			447/1995,
	caso di			art. 8
	utilizzo di			
	impianti di			D.P.R. n.
	diffusione			227/2011,
	sonora o di			art. 4 e
	manife-			Allegato B
	stazioni ed			
	eventi con			D.P.R. n.
	diffusione di			59/2013
	musica o			
	utilizzo di			
	strumenti			
	musicali:			
			a) Autoriz-	
			zazione per	
	a) se non si		l'attivita' di	
	superano le		spettacolo piu'	
	soglie della	a) Autoriz-	comunicazione	
	zonizzazione	zazione piu'	di impatto	
	comunale;	comunicazione	acustico:	
			La relativa	
			comunicazione	
			deve essere	
			presentata al	

			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza	
	b) in caso di		b) Autoriz-	
	emissioni		zazione per	
	superiori ai		l'attivita' di	
	limiti della	b) Autoriz-	spettacolo piu'	
	zonizzazione	zazione	nulla osta di	
			impatto acustico:	
			L'istanza e la	
			documentazione	
			di impatto	
			acustico redatta	
			da un tecnico	
			competente in	
			acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per	
			ridurre o	
			eliminare le	
			emissioni sonore,	
			devono essere	
			presentate al	
			SUAP conte-	
			stualmente	
			all'istanza.	

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

	REGIME	CONCENTRAZIONE DI	
ATTIVITA'	AMMINI-STRATIVO	REGIMI AMMINI-STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Esercizio con			
apparecchi che			
erogano vincite			
in denaro ex			
articolo 110,			
comma 6 lettera			
a) TULPS (ad			Testo unico delle
esempio slot e			leggi di pubblica
new slot)			sicurezza di cui
collegate in		L'istanza deve	al R.D. n.
rete con il	Autoriz-	essere presentata	773/1931, artt.
83. concessionario	zazione	al SUAP.	86 e 110
		Successivamente	
		al rilascio	
		dell'auto-	
		rizzazione, il	
		gestore della sala	
		deve iscriversi	
		obbligatoriamente	
		al registro RIES	
		presso l'Agenzia	D.P.R n.
		delle Dogane e dei	616/1977, art.
		Monopoli	19, c. 1 e 8
		In caso di locali	
		con capienza	
		superiore a 100	
		persone, ovvero	

			superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente	D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65
			L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autoriz- zazione	In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei cessionari.	
	Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collega- mento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. 84. VLT).	Autoriz- zazione	L'istanza e' presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'auto- rizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
			In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, e' necessario che il proprietario abbia il collega- mento di ciascun	

		apparecchio con la	
		rete di uno dei	
		concessionari.	
		In caso di locali	
		con capienza	
		superiore a 100	
		persone, ovvero	
		superficie	
		superiore a 200 mq	
		a qualunque	
		attivita'	
		destinati, la SCIA	
		prevenzione incendi	
		deve essere	
		presentata conte-	
		stualmente	
		all'istanza ed e'	
		trasmessa a cura	
		del SUAP ai VV.F.	

6.2 Esercizio di scommesse

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====				
	Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e 85. sportive	Autoriz- zazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'esercizio piu' SCIA per prevenzione incendi:	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88
			L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.	D.P.R. n. 151/2011
			L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	
			Prima dell'avvio dell'attivita' occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata conte- stualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	

7 AUTORIMESSE(3)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
86. Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R n. 480/2001
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.
		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 59/2013
		L'istanza di AUA e' presentata contestualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	
		La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-rizzazione.	

(3) Le attivita' di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di "industria insalubre" di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attivita'.

8 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in	
Installazione ed esercizio di nuovo impianto;	Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) piu' SCIA	impianti esistenti piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3
Esercizio provvisorio;			D.P.R. n. 151/2011
Aggiunta carburanti in impianti esistenti.		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	
		Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in	
Scarico acque, in caso di lavaggio auto	Autorizzazione	impianti esistenti piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.
		In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA e' presentata contestualmente all'istanza ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013
		La conferenza di servizi e'	

			convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

			Comunicazione per trasferimento di titolarita', subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarita') piu' comunicazione per voltura prevenzione incendi:
88.	Trasferimento di titolarita' Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarita'	Comunicazione	D.Lgs. n. 32/1998, art. 1, c. 4, 6 e 6-bis
			Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferi- mento di titolarita', la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione e' trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

9 OFFICINE DI AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERIE, GOMMISTI(4)

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

89.	Esercizio di attivita'			L. n. 224/2012
	Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992
	Con impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si		a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comuni-	D.P.R. n.

	superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	cazione di impatto acustico:	227/2011, art. 4 e Allegato B
			La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
	Prevenzione incendi in caso di:	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54
	a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	b) officine meccaniche per			

lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.			

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg(5)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
		L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP conte- stualmente alla SCIA. Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
		L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autoriz- zazione generale.	
		In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal	

			ricevimento dell'istanza.	

	Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
			L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	

			In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documen- tazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al	L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e
	Subingresso Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie,			

90.	gommisti	Comunicazione	SUAP.	Allegato B
				D.P.R. n.
				59/2013

			Comunicazione	
			per subingresso	
			piu' comuni-	D.P.R. n.
			cazione per	151/2011 -
	Prevenzione		voltura	Allegato I,
	incendi in caso		prevenzione	punti 53 e
	di:	Comunicazione	incendi:	54
	a) officine di			
	riparazione di		Ai fini della	
	veicoli a motore,		voltura della	
	rimorchi per		prevenzione	
	autoveicoli e		incendi, la	
	carrozzerie, di		comunicazione	
	superficie coperta		e' trasmessa a	
	superiore a 300		cura del SUAP	
	mq;		ai VV.F.	
	b) officine			
	meccaniche per			
	lavorazioni a			
	freddo con oltre			
	25 addetti.			

(4) Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attivita'.

(5) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI

	Apertura			L. n.
	Trasferimento di			174/2005,
91.	sede	SCIA		art. 2, c. 2,
				3 e 4
				D.L. n.
				7/2007,
	Attivita' di			convertito
	acconciatore			con L. n.
	(parrucchiere e			40/2007, art.
	barbiere)			10, c. 2
			SCIA per	
			apertura,	
			trasferimento	
			di sede	
	Apertura		dell'attivita'	D.Lgs. n.
	Trasferimento di	SCIA	piu' AUA per	152/2006,
	sede	condizionata	scarico acque:	art. 124
	Attivita' di			
	acconciatore		L'istanza di AUA	
	(parrucchiere e		e' presentata	
	barbiere) con		conte-	

	consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attivita' per		stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	
				L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2
92.	Attivita' di estetista	SCIA		

11 PANIFICI

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
93.	Apertura Trasferimento Trasformazione	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
			D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2 Regola- mento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
	Prevenzione incendi, in caso		

di impianti per la produzione di calore con potenzialita' superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
-----		La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno(6)	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II
		L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di piu' autorizzazioni, e' presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
		Resta ferma la facolta' di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei	

			termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

	Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
			L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.	

	Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attivita'	SCIA condizionata	SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attivita' e notifica sanitaria piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
			L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA unica ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente.	D.P.R. n. 59/2013
			La conferenza di servizi e'	

			convocata entro	
			5 giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione.	

(6) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

12 TINTOLAVANDERIE

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
		AMMINI-STRATIVO	DI REGIMI AMMINI-STRATIVI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'			NORMATIVI
=====				
	Attivita' di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica	94. SCIA		L. n. 84/2006 D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
	In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
			La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.	
	Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
			L'istanza di AUA e' presentata	

			conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' D.P.R. n. competente. 59/2013
			La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione.
	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso(7)	SCIA condizionata	SCIA per avvio dell'attivita' D.Lgs. n. piu' autoriz- 152/2006, art. zazione 275, c. 20 e generale o AUA parte VII, per emissioni Allegato III in atmosfera: alla Parte V
			L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP.
			Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale.
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto-

			rizzazione o	
			al decorso dei	
			termini per il	
			silenzio	
			assenso in	
			caso di	
			autoriz-	
			zazione	
			generale.	
			In caso di AUA	
			la Conferenza	
			di servizi e'	
			convocata	
			entro 5 giorni	
			dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	

(7) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

ATTIVITA'		REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
95.	Avvio dell'attivita'	SCIA		
	In caso di tipografie e litografie impatto acustico:			L. n. 447/1995, art. 8
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) SCIA unica	a) SCIA per avvio dell'attivita' piu' comunica-zione di impatto acustico:	D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
			La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.	D.P.R. n. 59/2013
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) SCIA condizionata	b) SCIA per avvio dell'attivita' piu' nulla osta di impatto acustico:	
			L'istanza e la documentazione di impatto	

			acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP conte- stualmente alla SCIA unica.	
			L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti	SCIA unica		SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che e' trasmesso a cura del SUAP al VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
In caso di scarico di acque reflue industriali	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attivita' piu' AUA per scarico acque: L'istanza di AUA e' presentata conte- stualmente alla SCIA ed e' trasmessa a cura del SUAP all'Autorita' competente. La conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al	D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013

			rilascio dell'auto- rizzazione.	

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostrici, vernici e similari) non superiore a 30 kg(8)	SCIA condizionata		SCIA per avvio dell'attivita' piu' autoriz- zazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V
			L'istanza per l'autoriz- zazione generale, o l'AUA in caso di piu' autoriz- zazioni, e' presentata al SUAP.	D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
			Resta ferma la facolta' di richiedere l'autoriz- zazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attivita' per le quali e' possibile ottenere l'autoriz- zazione di carattere generale. L'attivita' non puo' essere iniziata fino al rilascio dell'auto- rizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.	
			In caso di AUA la Conferenza di servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	

Autorizzazione				

ordinaria alle				
emissioni in				
atmosfera in				
caso di				
tipografia,				
litografia,				
serigrafia, con				
utilizzo				
giornaliero				
massimo di				
prodotti per la				
stampa				
(inchiostri,			SCIA per avvio	
vernici e			dell'attivita'	
similari)			piu' AUA per	D.Lgs. n.
superiore a 30	SCIA		emissioni in	152/2006,
kg	condizionata		atmosfera:	art. 269
			L'istanza di AUA	
			e' presentata	
			conte-	
			stualmente alla	
			SCIA ed e'	
			trasmessa a cura	D.P.R. n.
			del SUAP	59/2013, art.
			all'Autorita'	7 e Allegato
			competente.	I, lett b)
			La conferenza di	
			servizi e'	
			convocata entro	
			5 giorni dal	
			ricevimento	
			dell'istanza.	
			L'attivita' non	
			puo' essere	
			iniziata fino al	
			rilascio	
			dell'auto-	
			rizzazione.	

 (8) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province)

14 ALTRE ATTIVITA'

=====				
		REGIME	CONCENTRAZIONE	
		AMMINI-	DI REGIMI	
	ATTIVITA'	STRATIVO	AMMINI-	RIFERIMENTI
			STRATIVI	NORMATIVI

			La SCIA svolge	Testo unico
			anche la	delle leggi di
			funzione di	pubblica
			autoriz-	sicurezza di cui
			zazione per i	al R.D. n.
			fini di cui	773/1931, art.
	Locali di		all'art. 86	86, c. 1,
96.	stallaggio	SCIA	TULPS.	secondo periodo
				D.P.R. n.
				616/1977, art.
				19, c. 4

97.	Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose	Comunicazione	E' necessario, prima dell'avvio delle attivita', trasmettere al Comune la certificazione degli impianti.	Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98.	Autoscuole	SCIA		D.Lgs. n. 285/1992, art. 123 D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole
99.	Scuole nautiche	SCIA		D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100.	Centri di revisione di veicoli a motore	Autorizzazione piu' SCIA	Autorizzazione per avvio dell'attivita' piu' SCIA per prevenzione incendi:	D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8 D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3 La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
101.	Facchinaggio	SCIA	La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 L. n. 57/2001, art. 17 D.M. 221/2003 D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
	Attivita' di allevamento,			

	stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attivita' piu' SCIA per notifica sanitaria:	Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 La notifica sanitaria deve essere presentata conten- tualmente alla comuni- cazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che e' trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	Decreto del Ministero della Sanita' del 5/09/94 D.P.R. n. 317/1996 Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseve- razioni.
				D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	
	Esercizio di una stalla di sosta	Autoriz- zazione	L'istanza e' presentata al Comune competente.	D.P.R. n. 320/1954 art. 17	
	Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	SCIA	La SCIA e' presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.	D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3 D.P.R. n. 558/1999, art. 7 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b) D.M. n. 274/1997 L. n. 82/1994	
	Esercizio di				

	attività di			
	strutture per la			
	prima infanzia	Autoriz-	Autoriz-	
	(asili	zazione (se	zazione del	
	nido, micronido,	prevista da	Comune su	
	nido aziendale,	legge	parere	
104.	ecc)	regionale)	dell'ASL.	Norme regionali
			In caso di un	
			asilo nido con	
			oltre 30	
			persone, la	
			SCIA	
			prevenzione	
			incendi deve	
			essere	
			presentata	Regolamentazione
			conte-	comunale
			stualmente	
			all'istanza ed	D.P.R.
			e' trasmessa a	151/2011 -
			cura del SUAP	Allegato I,
			ai VV.F.	punto 67
+-----+				
			La comuni-	
			cazione deve	
	Agenzie di		essere	Testo unico
	pubblici incanti		presentata al	delle leggi di
	Agenzie		SUAP, che la	pubblica
	matrimoniali		trasmette al	sicurezza di cui
	Agenzie di		Questore, o	al R.D. n.
	pubbliche		direttamente	773/1931, art.
105.	relazioni	Comunicazione	al Questore	115, c. 1-5
+-----+				
			L'istanza deve	
			essere	Testo unico
			presentata al	delle leggi di
			SUAP, che la	pubblica
	Agenzie di		trasmette al	sicurezza di cui
	recupero		Questore, o	al R.D. n.
	stragiudiziale	Autoriz-	direttamente	773/1931, art.
106.	dei crediti	zazione	al Questore.	115, c.6
+-----+				
				Testo unico
				delle leggi
				di pubblica
				sicurezza di
				cui al R.D. n.
				773/1931, art.
				115
			La	
			Comunicazione	D.Lgs. n.
	Altre agenzie		e' presentata	112/1998, art.
107.	d'affari	Comunicazione	al SUAP	163
+-----+				

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui e' necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna e' indicato "CILA e SCIA piu' autorizzazioni" o "SCIA unica", anziche' SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto "comunicazioni" con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia "condizionata" del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attivita' edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attivita' edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW			
Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonche' per realizzare ed			

<p>integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;</p>			
<p>3. dell'edificio.</p>	<p>CILA(9)</p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis</p>
<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>			
<p>- non alterino la volumetria complessiva degli edifici e</p>			
<p>- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso</p>			
<p>- non modificano la sagoma e i prospetti dell'edificio</p>			
<p>- non riguardino le parti strutturali dell'edificio</p>			
<p>Manutenzione straordinaria</p>			

	(pesante)			
	Intervento			
	di manutenzione			
	straordinaria di cui			
	al numero 2 che		Nel caso in cui	
	preveda opere		la SCIA	
	interne che		riguardi	
	riguardino le parti		interventi per	
	strutturali		i quali sono	D.P.R. n.
	dell'edificio.		necessari altri	380/2001,
			titoli	art. 3, c. 1,
	Elementi costitutivi		abilitativi	lett. b) e
	della fattispecie		vedi sotto-	art. 22 c. 1,
4.	desunti dalla legge:	SCIA(10)	sezione 1.2.	lett. a)
	- Opere interne che			
	riguardino le parti			
	strutturali			
	dell'edificio			

	Restauro e			
	risanamento			
	conservativo			
	(leggero)			
	Interventi			
	edilizi rivolti a			
	conservare			
	l'organismo edilizio			
	e ad assicurarne la			
	funzionalita'			
	mediante un insieme			
	sistematico di opere			
	che, nel rispetto			
	degli elementi			
	tipologici, formali			
	e strutturali			
	dell'organismo			
	stesso, ne			
	consentano			
	destinazioni d'uso			
	con essi			
	compatibili. Tali			
	interventi			
	comprendono il			
	consolidamento, il			
	ripristino e il			
	rinnovo degli			
	elementi costitutivi			
	dell'edificio,		Nel caso in cui	
	l'inserimento degli		la CILA	
	elementi accessori e		riguardi	
	degli impianti		interventi per	
	richiesti dalle		i quali sono	
	esigenze dell'uso,		necessari altri	D.P.R. n.
	l'eliminazione degli		titoli	380/2001,
	elementi estranei		abilitativi	art. 3, c. 1,
	all'organismo		vedi sotto-	lett c), art.
5.	edilizio.	CILA(11)	sezione 1.2.	6-bis,

			Nel caso in cui	
			la SCIA	
			riguardi	
			interventi per	
			i quali sono	D.P.R. n.
			necessari altri	380/2001,
	Restauro e		titoli	art. 3, c.
	risanamento		abilitativi	1, lett. e),
	conservativo		vedi sotto-	art. 22, c.
6.	(pesante)	SCIA(12)	sezione 1.2.	1, lett. b)
	Interventi edilizi			
	rivolti a conservare			
	l'organismo edilizio			

e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio				
7.	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera"	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
	Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli			

| interventi di
| ristrutturazione
| edilizia sono
| ricompresi anche
| quelli consistenti
| nella demolizione e
| ricostruzione con la
| stessa volumetria di
| quello preesistente,
| fatte salve le sole
| innovazioni
| necessarie per
| l'adeguamento alla
| normativa
| antisismica nonche'
| quelli volti al
| ripristino di
| edifici, o parti di
| essi, eventualmente
| crollati o demoliti,
| attraverso la loro
| ricostruzione,
| purché sia
| possibile accertarne
| la preesistente
| consistenza.
|
| Rimane fermo che,
| con riferimento agli
| immobili sottoposti
| a vincoli ai sensi
| del decreto
| legislativo 22
| gennaio 2004, n. 42
| e successive
| modificazioni, gli
| interventi di
| demolizione e
| ricostruzione e gli
| interventi di
| ripristino di
| edifici crollati o
| demoliti
| costituiscono
| interventi di
| ristrutturazione
| edilizia soltanto
| ove sia rispettata
| la medesima sagoma
| dell'edificio
| preesistente.
|
| Elementi costitutivi
| della fattispecie
| desunti dalla legge:
|
| - non presenti i
| caratteri della
| Ristrutturazione
| ricostruttiva (non
| preveda la completa
| demolizione
| dell'edificio
| preesistente) e che
|
| - non presenti i
| caratteri della
| Ristrutturazione
| pesante:
|
| 1. non aumenti il
| volume complessivo

<p>2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati</p>			
<p>3. non modifichi i prospetti dell'edificio</p>			
<p>4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico</p>			
<p>Intervento di demolizione e ricostruzione:</p>			
<p>- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica</p>			
<p>- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale)</p>			
<p>- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.</p>			
<p>Ristrutturazione (cosiddetta "pesante")</p>		<p>Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autoriz- zazione, l'istanza e' presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autoriz- zazione o la SCIA alternativa all'autoriz- zazione si riferiscano ad interventi per</p>	

	Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.	Autorizzazione/assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alter-nativa all'autorizzazione	i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)
8.	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente - e comportino: 1. aumento del volume complessivo 2. modifiche al prospetto dell'edificio 3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico			
+-----+-----+-----+-----+-----+				
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio fuori terra o interrati.	Autorizzazione/assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sotto-sezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1 lett. e.1) e 20
			L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			Nel caso di presentazione	

		della SCIA	
		alternativa	
		all'autoriz-	
		zazione,	
	Nuova costruzione in	l'istanza e'	
	esecuzione di	SCIA alter-	presentata 30
	strumento	nativa	giorni prima
	urbanistico	all'autoriz-	dell'avvio dei
10.	attuativo	zazione	lavori.
			D.P.R. n.
			380/2001,
			art. 23, c.
			01, lett. b)
	Gli interventi di		
	nuova costruzione o		
	di ristrutturazione		
	urbanistica qualora		
	siano disciplinati		
	da piani attuativi		
	comunque denominati,		
	ivi compresi gli		
	accordi negoziali		
	aventi valore di		
	piano attuativo, che		
	contengano precise		
	disposizioni plano-		
	volumetriche,		
	tipologiche, formali		
	e costruttive, la		
	cui sussistenza sia		
	stata esplicita-		
	mente dichiarata dal		
	competente organo		
	comunale in sede di		
	approvazione degli		
	stessi piani o di		
	ricognizione di		
	quelli vigenti.		
	Qualora i piani		
	attuativi risultino		
	approvati anterior-		
	mente all'entrata in		
	vigore della legge		
	21 dicembre 2001, n.		
	443, il relativo		
	atto di ricognizione		
	deve avvenire entro		
	trenta giorni dalla		
	richiesta degli		
	interessati; in		
	mancaza si		
	prescinde dall'atto		
	di ricognizione,	Nel caso in cui	
	purche' il progetto	la segnalazione	
	di costruzione venga	si riferisca ad	
	accompagnato da	interventi per	
	apposita relazione	i quali sono	
	tecnica nella quale	necessari altri	
	venga asseverata	titoli di	
	l'esistenza di piani	legitti-	
	attuativi con le	mazione, vedi	
	caratteristiche	sottosezione	
	sopra menzionate.	1.2.	
	Elementi costitutivi		
	della fattispecie		
	previsti dalla		
	legge:		
	Interventi di nuova		
	costruzione o di		
	ristrutturazione		
	urbanistica qualora:		
	- siano disciplinati		

	da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive			
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad Autoriz- zazione(13)/ interventi per i quali sono silenzio- necessari altri assenso ai titoli di D.P.R. n. 380/2001, legitti- 380/2001, mazione, vedi artt. 3, c. 1, lett. e.1)	
11.	Ampliamento fuori sagoma	del D.P.R. n. 380/2001	dell'art 20 sottosezione 1.1.	e 20
	Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad Autoriz- zazione(14)/ interventi per i quali sono necessari altri assenso ai titoli di D.P.R. n. 380/2001, legitti- 380/2001, mazione, vedi artt. 3, c. 1, lett. e.2)	
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	del D.P.R. n. 380/2001	dell'art. 20 sottosezione 1.1.	e 20
	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad Autoriz- interventi per	
	Realizzazione di	Autoriz-		

	infrastrutture e impianti	zazione(15)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
13.	Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

		Autorizzazione(16)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20
14.	Torri e tralicci		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

		Autorizzazione(17)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che	
	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,			

	zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificchino come interventi di nuova costruzione, ovvero - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.			
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad Autoriz- zazione(19)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001	interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.
18.	Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.			D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
			L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
			Nel caso in cui l'autoriz- zazione si riferisca ad Autoriz- zazione(20)/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.
19.	Nuova costruzione (clausola residuale)			D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
	Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.

	Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia			
			Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. f) e 20
20.	Ristrutturazione urbanistica	Autorizzazione(21)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001		
	Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
			Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche	Attivita' libera		
	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			

	<p>purche':</p> <p>- non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p>- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>			

22.	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)</p> <p>Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:</p> <p>- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero</p> <p>- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>	CILA	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis</p>

23.	<p>Attivita' di ricerca nel sottosuolo</p> <p>Opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	Attivita' libera	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)</p>

	- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato			
	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici 24. agrari.	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittima- zione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' 25. agricola.	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittima- zione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immedia- tamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.	Comuni- cazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittima- zione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bis)
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee - Destinate ad essere immedia- tamente rimosse al cessare della necessita' - e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni			
	Pavimentazione di aree pertinenziali			

	Opere di pavimen- tazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali	Attivita' libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter)
27.	tombati			

			Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-quater)
28.	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici	Attivita' libera		
	I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			

			Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legitti- mazione questi vanno acquisiti preventi- vamente (vedi sottosezione 1.3)	D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett.
	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli	Attivita'		

29. edifici.	libera	1.3).	e-quinquies)
CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22			
30. gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001..	CILA(22)	Nel caso in cui la CILA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi,	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Attivita' di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al 31. centro edificato)	CILA(23)	Nel caso in cui la CILA riguarda interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi,	D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1

	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie		necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto- sezione 1.2.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
34.	desunti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA		
			Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli	D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
35.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita'	SCIA		

	costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Varianti in corso d'opera che:			
	- non incidono sui parametri urbanistici			
	- non incidono sulle volumetrie			
	- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia			
	- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni			
	- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire			
36.	Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-sezione 1.2.	D.P.R. n. 308/2001, art. 22, c. 2-bis
	Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-			

<p>edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale</p>			
<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>37. Varianti a permessi di costruire.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <p>- che configurano una variazione essenziale</p>	<p>Autorizzazione(26)/</p> <p>silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p>	<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.</p> <p>L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.</p>	<p>D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis</p>
		<p>Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri</p>	

	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico	Autorizzazione(27)/	titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 23-bis, c. 4
38.	Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	

			Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legitti- mazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica	Autorizzazione/		
	Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare			
	considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.	silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001	L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie			

	previsti dalla legge:			
	- Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,			
	- tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:			
	a) residenziale;			
	a-bis) turistico-ricettiva;			
	b) produttiva e direzionale;			
	c) commerciale;			
	d) rurale.			
40.	Permesso di costruire in sanatoria	Autorizzazione	Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.	D.P.R. n. 380/2001, art. 36
	Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.		L'istanza e' presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.	
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla			

	legge:			
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformita' da essa;			
	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda			
			Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sotto-	D.P.R. n. 380/2001, art. 37
41.	SCIA in sanatoria	SCIA	sezione 1.2.	
	Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.			
	Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:			
	Interventi edilizi			
	- realizzati in assenza di SCIA , o in difformita' da essa,			
	- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed			

	edilizia vigente sia			
	al momento della			
	realizzazione dello			
	stesso, sia al			
	momento della			
	presentazione			
	della segnalazione			

(9) Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attivita' edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

(10) Vd. Nota n. 9.

(11) Vd. Nota n. 9.

(12) Vd. Nota n. 9.

(13) Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire e' ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

(14) Vedi nota n. 13.

(15) Vedi nota n. 13.

(16) Vedi nota n. 13.

(17) Vedi nota n. 13.

(18) Vedi nota n. 13.

(19) Vedi nota n. 13.

(20) Vedi nota n. 13.

(21) Vedi nota n. 13.

(22) Vedi nota n. 9.

(23) Vedi nota n. 13.

(24) Vedi nota n. 13.

(25) Vedi nota n. 13.

(26) Vedi nota n. 13.

(27) Vedi nota n. 13.

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONFERENZA DI SERVIZI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla	
Interventi edilizi riconducibili		domanda di rilascio del permesso di	D.P.R. n. 380/2001, art. 10

43.	C.	Autorizzazione	costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attivita' categorie B e C
			L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
44.	o AIA.	Autorizzazione piu' autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni	Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA	
			L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
45		Autorizzazione	Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	
			L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella	

			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	
			la conferenza	
			di servizi	
			entro 5 giorni	
			dal ricevimento	D.P.R. n.
46.	edifici.	Autorizzazione	dell'istanza.	139/2010

			La segnalazione	
			deve essere	
			presentata,	
			conte-	
			stualmente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire,	
			quale allegato	
			al modulo per	
			la presen-	
			tazione della	D.P.R. n.
			relativa	380/2001,
47.	sismicita'	Autorizzazione piu' SCIA	istanza.	art. 93

			L'istanza di	
			autoriz-	
			zazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	
			la conferenza	
			di servizi	
			entro 5 giorni	D.P.R. n.
			dal ricevimento	380/2001,

48.	sismicita'	Autorizzazione	dell'istanza.	art. 94
			L'istanza deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1, allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
	Interventi		costruire. Il	
	aventi ad		Comune convoca	
	oggetto		la conferenza	
	l'esecuzione di		di servizi	D.Lgs. n.
	opere e lavori		entro 5 giorni	42/2004,
	di qualunque		dal ricevimento	artt. 21,
	genere su beni		dell'istanza.	c. 4 e 22
49.	culturali	Autorizzazione	dell'istanza.	
			L'istanza di	
			autoriz-	
			zazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1 allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	D.Lgs. n.
	Interventi su		la conferenza	152/2006,
	immobili		di servizi	art. 61, c.
	sottoposti a		entro 5 giorni	5
	vincolo		dal ricevimento	R.D. n.
50.	idrogeologico	Autorizzazione	dell'istanza.	3267/1923
			L'istanza di	
			autoriz-	
			zazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	
			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1 allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	

			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
	Interventi su		Comune convoca	D.Lgs. n.
	immobili in		la conferenza	152/2006,
	area sottoposta		di servizi	art. 115,
	a tutela (fasce		entro 5 giorni	c. 2
	di rispetto dei		dal ricevimento	R.D.
51.	corpi idrici)	Autorizzazione	dell'istanza.	n. 523/1904

			(E' prioritaria	
			la richiesta di	
			rilascio della	
			concessione	
			demaniale	
			rispetto a	
			quella del	
			titolo	
			abilitativo,	
			dovento, a	
			stretto rigore,	
			l'autorita'	
			amministrativa	
			rilasciare il	
			titolo	
			edificatorio	
			solo al	
			soggetto che	
			sia gia'	
			concessionario	
			del bene. In	
			ogni caso, la	
			compresenza dei	
			due	
			provvedimenti	
			e'	
	Costruzioni in		indispensabile	
	area di		al fine del	D.P.R. n.
	rispetto del		concreto inizio	380/2001,
	demanio		dei lavori.)	art. 8
52.	marittimo	Autorizzazione	All'art. 49	
			cod. nav. dal	
			titolo	
			"devoluzione di	
			opere non	
			amovibili",e'	
			previsto che	
			alla scadenza	
			della	
			concessione,	
			salvo che non	
			sia	
			diversamente	
			stabilito	
			nell'atto, le	
			opere "non	
			amovibili"	
			restano	
			acquisite allo	
			Stato (o	
			Regione,	
			Comune...)	
			senza alcun	
			compenso o	
			rimborso. Ne	
			deriva una	
			particolare e	
			specialissima	
			caratteristica	
			tecnica	

riguardante
tutte le opere
costruite sulle
zone costiere
che, secondo il
Codice,
dovrebbero
quindi
realizzarsi in
modo tale da
potersi
definire di
facile
rimozione | Codice
(senza essere | della
incardinate al | navigazione
suolo, fatte | di cui al
con materiali | R.D. n.
privi di c.a. | 327/1942,
ecc...)| art. 49

| D.Lgs. n.
| 42/2004,
| art. 142,

L'autoriz-
zazione
paesaggistica,
definita quale
atto autonomo e
presupposto
tanto del
permesso di
costruire
quanto degli
altri titoli
che legittimano
l'intervento
edilizio,
potrebbe essere
richiesta anche
dopo
l'ottenimento
del titolo
edificatorio
ma, nel caso,
quest'ultimo
rimane
inefficace sino
al rilascio
dell'auto-
rizzazione,
della quale
peraltro deve
recepire
eventuali
prescrizioni e
limiti.
E' possibile
ricorrere allo
strumento della
Conferenza dei
servizi per
esaminare
contestualmente
tutti gli
interessi
coinvolti nella
procedura di
rilascio del
permesso a
costruire e per

			acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contes- tualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
53.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	Autorizzazione		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
54.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	Autorizzazione		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
			L'istanza di autoriz- zazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione,	

			sottosezione	
			1.1 allo	
			sportello unico	
			del Comune	
			conte-	
			stualmente alla	
			domanda di	
			rilascio del	
			permesso di	
			costruire. Il	
			Comune convoca	
	Interventi		la conferenza	D.P.R. n.
	nelle zone		di servizi	357/1997,
	appartenenti		entro 5 giorni	art. 5
	alla rete		dal ricevimento	D.P.R. n.
55.	"Natura 2000"	Autorizzazione	dell'istanza.	120/2003

	Nuovi impianti			
	ed			
	infrastrutture			
	adibiti ad			
	attività			
	produttive,			
	sportive e			
	ricreative e a			
	postazioni di			
	servizi			
	commerciali			
	polifunzionali,		La documen-	
	di		tazione o	
	provvedimenti		l'istanza	
	comunali che		devono essere	
	abilitano alla		presentate,	
	utilizzazione		unitamente alle	
	dei medesimi		altre eventuali	
	immobili ed		istanze	
	infrastrutture,		previste nella	
	nonche' domande		presente,	
	di licenza o di		sezione,	
	autoriz-		sottosezione	
	zazione		1.1 allo	
	all'esercizio		sportello unico	
	di attività		del Comune	
	produttive		conte-	
	soggette a		stualmente alla	
	documen-		domanda di	L. n.
	tazione di		rilascio del	447/1995,
	impatto	Autorizzazione	permesso di	art. 8,
56.	acustico	piu'	costruire.	commi 4 e 6
		a) Comunicazione		
		(se non si		
		superano le		
		soglie della		
		zonizzazione		
		comunale)		
		b) Autoriz-		
		zazione (in caso		
		di emissioni		
		superiori ai		
		limiti della		D.P.R. n.
		zonizzazione)		227/2011

			La comuni-	
			cazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
			altre eventuali	
			istanze	
			previste nella	

			presente	
			sezione,	
			sottosezione	
			1.1 allo	
	Realizzazione		sportello unico	
	di opere in		del Comune	
	conglomerato		conte-	
	cementizio e		stualmente alla	
	armato normale,	Autorizzazione	domanda di	D.P.R. n.
	precompresso e	piu'	rilascio del	380/2001,
	a struttura	Comunicazione	permesso di	art. 65,
57.	metallica	asseverata	costruire.	c.1
+-----+				
			La comuni-	
			cazione deve	
			essere	
			presentata,	
			unitamente alle	
	Cantieri in cui		altre eventuali	
	operano piu'		istanze	
	imprese		previste nella	
	esecutrici		presente	
	oppure un'unica		sezione,	
	impresa la cui		sottosezione	
	entita'		1.1 al Comune	
	presunta di		conte-	
	lavoro non sia		stualmente alla	
	inferiore a	Autorizzazione	domanda di	D.Lgs. n.
	duecento	piu'	permesso di	81/2008,
58.	uomini-giorno	Comunicazione	costruire.	art. 99
+-----+				

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

=====				
	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
+-----+				
			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	
			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	D.P.R. n.
			CILA/SCIA non hanno	380/2001,
	Interventi		effetto fino al	art. 10
	edilizi		rilascio dell'auto-	D.P.R. n.
	riconducibili		rizzazione. La	151/2011,
	alla tabella di		conferenza dei	art. 3 -
	cui all'allegato	CILA/SCIA	servizi e' convocata	Allegato I,
	I del D.P.R. n.	piu'	entro 5 giorni dal	attivita'
	151/2011,	autoriz-	ricevimento	categorie B
59.	categorie B e C.	zazione	dell'istanza.	e C
+-----+				
			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	

			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	
	CILA/SCIA		CILA/SCIA non hanno	
Attivita' di	piu'		effetto fino al	
utilizzo di terre	autoriz-		rilascio dell'auto-	
e rocce da scavo	zazione/		rizzazione. La	D.M. n.
come	silenzio		conferenza dei	161/2012,
sottoprodotti che	assenso		servizi e' convocata	art. 5
provengono da	decorso il		entro 5 giorni dal	D.Lgs. n.
opere soggette a	termine di		ricevimento	152/2006,
60. VIA o AIA.	90 giorni		dell'istanza.	art. 184-bis

			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	
Interventi			della CILA/SCIA.	
edilizi che			Pertanto la	
alterano lo stato			CILA/SCIA non hanno	
dei luoghi o			effetto fino al	
l'aspetto			rilascio dell'auto-	
esteriore degli			rizzazione. La	
edifici e che			conferenza dei	
ricadono in zona	CILA/SCIA		servizi e' convocata	
sottoposta a	piu'		entro 5 giorni dal	D.Lgs. n.
tutela	autoriz-		ricevimento	42/2004,
61. paesaggistica.	zazione		dell'istanza.	art. 146

			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	
			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	
			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
			rizzazione. La	
			conferenza dei	
			servizi e' convocata	
			entro 5 giorni dal	
			ricevimento	D.P.R. n.
62. edifici.	autoriz-		dell'istanza.	139/2010

			La segnalazione deve	
			essere presentata	
			compilando un	D.P.R. n.
			apposito allegato	380/2001,
63. sismicita'	SCIA unica		della SCIA unica.	art. 93

			L'istanza di	
			autorizzazione	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
			presentazione	
			della CILA/SCIA.	
			Pertanto la	
			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
			Interventi	

	edilizi in zone classificate come localita'	CILA/SCIA piu'	rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.P.R. n. 380/2001, art. 94
64.	sismicita'	autoriz- zazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
	Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualsunque genere su beni culturali	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
65.	Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
66.	Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici)	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione	(E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a	
67.				

			quella del titolo	
			abilitativo,	
			dovendo, a stretto	
			rigore, l'autorita'	
			amministrativa	D.P.R. n.
			rilasciare il titolo	380/2001,
			edificatorio solo al	art. 8
			soggetto che sia	Codice della
			gia' concessionario	navigazione
			del bene. In ogni	di cui al
			caso, la compresenza	R.D. n.
			dei due	327/1942,
	Costruzioni in	CILA/SCIA	provvedimenti e'	art. 49
	area di rispetto	piu'	indispensabile al	D.Lgs.
	del demanio	autoriz-	fine del concreto	42/2004,
68.	marittimo	zazione	inizio dei lavori.)	art. 142
			All'art. 49 cod.	
			nav. dal titolo	
			"devoluzione di	
			opere non	
			amovibili",e'	
			previsto che alla	
			scadenza della	
			concessione, salvo	
			che non sia	
			diversamente	
			stabilito nell'atto,	
			le opere "non	
			amovibili" restano	
			acquisite allo Stato	
			(o Regione,	
			Comune...) senza	
			alcun compenso o	
			rimborso. Ne deriva	
			una particolare e	
			specialissima	
			caratteristica	
			tecnica riguardante	
			tutte le opere	
			costruite sulle zone	
			costiere che,	
			secondo il Codice,	
			dovrebbero quindi	
			realizzarsi in modo	
			tale da potersi	
			definire di facile	
			rimozione (senza	
			essere incardinate	
			al suolo, fatte con	
			materiali privi di	
			c.a. ecc...).	
			L'autorizzazione	
			paesaggistica,	
			definita quale atto	
			autonomo e	
			presupposto tanto	
			del permesso di	
			costruire quanto	
			degli altri titoli	
			che legittimano	
			l'intervento	
			edilizio, potrebbe	
			essere richiesta	
			anche dopo	
			l'ottenimento del	
			titolo edificatorio	
			ma, nel caso,	
			quest'ultimo rimane	
			inefficace sino al	
			rilascio dell'auto-	
			rizzazione, della	
			quale peraltro deve	

			recepire eventuali prescrizioni e limiti. E' possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare conte- stualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.	
--	--	--	--	--

			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
69.	Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in mare territoriale	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione		

			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'auto- rizzazione. La conferenza dei servizi e' convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	L. n. 394/1991, art. 13
70.	Interventi da realizzare in aree naturali protette	CILA/SCIA piu' autoriz- zazione		

			L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune conte- stualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la	
--	--	--	---	--

			CILA/SCIA non hanno	
			effetto fino al	
			rilascio dell'auto-	
			rizzazione. La	
			conferenza dei	D.P.R. n.
	Interventi nelle	CILA/SCIA	servizi e' convocata	357/1997,
	zone appartenenti	piu'	entro 5 giorni dal	art. 5
	alla rete "Natura	autoriz-	ricevimento	D.P.R. n.
71.	2000"	zazione	dell'istanza.	120/2003

		a) SCIA		
		unica (se		
	Impianti o	non si	a) La comuni-	
	attivit'	superano le	cazione deve essere	L. n.
	produttive	soglie	presentata allo	447/1995,
	soggette a	della	sportello unico del	art. 8,
	documentazione	zoniz-	Comune conte-	commi 4 e 6
	di impatto	zazione	stualmente alla SCIA	D.P.R. n.
72.	acustico.	comunale)	Unica	227/2011
			b) L'istanza e la	
			documentazione di	
			impatto acustico	
			redatta da un	
			tecnico competente	
			in acustica, con	
			l'indicazione	
			delle misure	
			previste per ridurre	
			o eliminare le	
			emissioni sonore,	
			deve essere	
			presentata allo	
			sportello unico del	
			Comune conte-	
			stualmente alla	
		b)	presentazione	
		CILA/SCIA	della CILA/SCIA.	
		piu'	Pertanto la	
		autoriz-	CILA/SCIA non hanno	
		zazione (in	effetto fino al	
		caso di	rilascio dell'auto-	
		emissioni	rizzazione. La	
		superiori	conferenza del	
		ai limiti	servizi e' convocata	
		della	entro 5 giorni dal	
		zoniz-	ricevimento	
		zazione)	dell'istanza.	

	Realizzazione di			
	opere in		La comunicazione	
	conglomerato		asseverata deve	
	cementizio e		essere presentata	
	armato normale,		allo sportello unico	D.P.R. n.
	precompresso e a		del Comune conte-	380/2001,
	struttura		stualmente alla SCIA	art. 65, c.
73.	metallica	SCIA Unica	Unica.	1

	Cantieri in cui			
	operano piu'			
	imprese			
	esecutrici oppure			
	un'unica impresa			
	la cui entita'			
	presunta di		La comunicazione	
	lavoro non sia		deve essere	
	inferiore a		presentata al Comune	D.Lgs. n.
	duecento		contestualmente	81/2008,
74.	uomini-giorno	SCIA Unica	alla SCIA Unica.	art. 99

1.3. Attivita' edilizia libera: casi in cui e' necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			D.P.R. n. 380/2001, art. 10
Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011,	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attivita' categorie B e C
75. Attivita' di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA.	Autorizzazione/Silenziario decorso il termine di 90 giorni	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
76. Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
77. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.	Autorizzazione	L'istanza di autorizzazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 139/2010
78. Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita'	SCIA	La segnalazione e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 93
79. Interventi edilizi in zone classificate come		L'istanza di autorizzazione e'	

	localita'		presentata	
	sismiche ad alta		allo sportello	D.P.R. n.
	e media		unico del	380/2001,
80.	sismicita'	Autorizzazione	Comune	art. 94
+-----+				
	Interventi aventi		L'istanza di	
	ad oggetto		autoriz-	
	l'esecuzione di		zazione e'	
	opere e lavori di		presentata	D.Lgs. n.
	qualsunque genere		allo sportello	42/2004,
81.	su beni culturali	Autorizzazione	Comune	artt. 21, c. 4 e 22
+-----+				
	Interventi su		L'istanza di	
	immobili		autoriz-	
	sottoposti a		zazione e'	D.Lgs. n.
	vincolo		presentata	152/2006,
82.	idrogeologico	Autorizzazione	Comune	art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
+-----+				
	Interventi su		L'istanza di	
	immobili in area		autoriz-	D.Lgs. n.
	sottoposta a		zazione e'	152/2006,
	tutela (fasce di		presentata	art. 115, c.
	rispetto dei		allo sportello	2
83.	corpi idrici)	Autorizzazione	Comune	R.D. 523/1904
+-----+				
	Costruzioni in		L'istanza di	
	area di rispetto		autoriz-	
	del demanio		zazione e'	
	marittimo		presentata	
84.	marittimo	Autorizzazione	Comune	allo sportello D.P.R. n. unico del 380/2001, art. 8
				Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49
				D.Lgs. 42/2004, art. 142
+-----+				
	Costruzioni o		L'istanza di	
	opere in		autoriz-	
	prossimita' della		zazione e'	
	linea doganale in		presentata	
85.	mare territoriale	Autorizzazione	Comune	allo sportello D.Lgs. n. unico del 374/1990, art. 19
+-----+				
	Interventi da		L'istanza di	
	realizzare in		autoriz-	
	aree naturali		zazione e'	
	protette		presentata	
86.	protette	Autorizzazione	Comune	allo sportello L. n. unico del 394/1991, art. 13
+-----+				
	Interventi nelle		L'istanza di	
	zone appartenenti		autoriz-	
	alla rete "Natura		zazione e'	D.P.R. n.
	2000"		presentata	357/1997,
87.	2000"	Autorizzazione	Comune	allo sportello art. 5 unico del D.P.R. n. 120/2003
+-----+				

88.	Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico.	a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)	La comuni- cazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune	L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
		b) autoriz- zazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)		D.P.R. n. 227/2011
89.	Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica	Comunicazione asseverata	La comuni- cazione asseverata e' presentata allo sportello unico del Comune	D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90.	Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno	Comunicazione	La comuni- cazione e' presentata allo sportello del Comune	D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	AMMINI- STRATIVI	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilita'	SCIA		D.P.R. n. 380/2001, art. 24
Ai fini dell'agibilita', la segnalazione e' presentata con riferimento ai seguenti interventi:			
a) nuove costruzioni;			
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;			
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio			

	energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.			
	Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura 92. metallica	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 65
	Comunicazione di fine 93. lavori	Comunicazione		D.P.R. n. 380/2001
	Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 94. scariche atmosferiche	Comunicazione		D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
	Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di 95. ascensore	Comunicazione		D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERI- MENTI NORMATIVI
96.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza:	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
	- Eolico > 60 kW			
	- Fotovoltaico > 20 kW			
	- Biomasse > 200 kW			
	- Biogas > 250 kW			
	- Idroelettrico e geotermico > 100			

	kW(28)			
97.	Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia	SCIA(29)	I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione	D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98.	Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili	Comuni- cazione(30)		D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99.	Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1
100.	Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i. gli impianti siano realizzati	Comunicazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2

	su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;			D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1)
	i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.			
	Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei			D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5 D.P.R. n. 380/2001, art. 6
101.	medesimi edifici	Comunicazione		
	Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora	Autoriz- zazione/ silenzio assenso		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
102.				
	Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica			

	da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unita' di microco-			
	generazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99,			D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
103.	Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
	Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Comunicazione asseverata		D.P.R. n. 380/2001, art. 125

(28) Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione;

(29) Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

(30) Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

			CONCEN-	
			TRAZIONE	
		REGIME	DI REGIMI	

	ATTIVITA'	AMMINI-STRATIVO	AMMINI-STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o piu' attivita' elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
1.	Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
	Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di A.I.A.	Autorizzazione/Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies c.1
2.	Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4
3.				

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI-STRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono	
4.	Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: - elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n.	Autorizzazione	sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.	D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n.

152/2006;;		52/2015
- elencati		
nell'allegato II		
alla Parte Seconda		
del d.lgs. n.		
152/2006 che		
servono esclusi-		
vamente o		
essenzialmente per		
lo sviluppo ed il		
collaudo di nuovi		
metodi o prodotti e		
non sono utilizzati		
per piu' di due		
anni, qualora,		
all'esito dello		
svolgimento della		
verifica di		
assoggettabilita'		
a VIA, l'autorita'		
competente valuti		
che possano		
produrre impatti		
negativi		
significativi		
sull'ambiente;		
		Per i
		procedimenti
		relativi a
		progetti
		sottoposti a
		valutazione di
		impatto
		ambientale di
		competenza delle
		regioni e delle
- modifiche o		Province
estensioni dei		Autonome, ai
progetti elencati		sensi dell'art.
nell'allegato II		14, comma 4,
alla Parte Seconda		della L. 241/90
del d.lgs. n.		nell'ambito
152/2006, qualora,		della Conferenza
all'esito dello		di Servizi della
svolgimento della		VIA vengono
verifica di		acquisiti tutti
assoggettabilita'		gli atti di
a VIA, l'autorita'		assenso comunque
competente valuti		denominati
che possano		necessari per la
produrre impatti		realizzazione
negativi		dell'opera o
significativi		intervento
sull'ambiente;		
- elencati		
all'allegato IV		
alla Parte Seconda		
del d.lgs. n.		
152/2006 qualora si		
tratti di opere o		
interventi di nuova		
realizzazione, che		
ricadono, anche		
parzialmente,		
all'interno di aree		
naturali protette		
come definite dalla		
legge 6 dicembre		
1991, n. 394;		

	significativi			
	sull'ambiente;			
	- elencati			
	nell'allegato IV			
	alla Parte Seconda			
	del D.Lgs. n.			
	152/06, in			
	applicazione dei			
	criteri e delle			
	soglie definiti dal			
	decreto			
	ministeriale 30			
	marzo 2015, n. 52,			
	recante "Linee			
	guida per la			
	verifica di assog-			
	gettabilita' a VIA			
	dei progetti di			
	competenza delle			
	Regioni e Province			
	autonome";			

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

=====				
		REGIME	CONCEN- TRAZIONE DI	
		AMMINI- STRATIVO	REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI
	ATTIVITA'			NORMATIVI

			E' fatta salva	
			la	
			possibilita',	
			per il gestore,	
			di non	
			avvalersi	
	Realizzazione di		dell'AUA nel	
	impianti non soggetti		caso in cui si	
	ad AIA e/o a VIA nel		tratti di	
	caso in cui siano		attivita'	
	assoggettati al		soggetta solo a	
	rilascio, alla		comunicazione	
	formazione, al rinnovo		ovvero ad	
	o all'aggiornamento di		autoriz-	
	almeno uno dei		zazione di	D.P.R. n.
	seguenti titoli	Autoriz-	carattere	59/2013, art.
6.	abilitativi:	zazione	generale	3
	a) autorizzazione			
	agli scarichi di cui			
	al capo II del titolo			
	IV della sezione II			
	della Parte terza del			
	decreto legislativo 3			
	aprile 2006, n. 152;			
	b) comunicazione			
	preventiva di cui			
	all'articolo 112 del			
	decreto legislativo 3			
	aprile 2006, n. 152,			
	per l'utilizzazione			
	agronomica degli			
	effluenti di			
	allevamento, delle			
	acque di vegetazione			

	dei frantoi oleari e			
	delle acque reflue			
	provenienti dalle			
	aziende ivi previste;			
	c) autorizzazione			
	alle emissioni in			
	atmosfera per gli			
	stabilimenti di cui			
	all'articolo 269 del			
	decreto legislativo 3			
	aprile 2006, n. 152;			
	d) autorizzazione			
	generale di cui			
	all'articolo 272 del			
	decreto legislativo 3			
	aprile 2006, n. 152;			
	e) comunicazione o			
	nulla osta di cui			
	all'articolo 8, commi			
	4 o comma 6, della			
	legge 26 ottobre 1995,			
	n. 447;			
	f) autorizzazione			
	all'utilizzo dei			
	fanghi derivanti dal			
	processo di			
	depurazione in			
	agricoltura di cui			
	all'articolo 9 del			
	decreto legislativo 27			
	gennaio 1992, n. 99;			
	g) comunicazioni in			
	materia di rifiuti di			
	cui agli articoli 215			
	e 216 del decreto			
	legislativo 3 aprile			
	2006, n. 152.			

				D.P.R. n.
	Modifica sostanziale	Autoriz-		59/2013, art.
7.	di impianto AUA	zazione		6
				D.P.R. n.
	Rinnovo dell'AUA			59/2013, art.
				5
		Autoriz-		D.P.R. n.
	Modifica non	zazione/		59/2013, art.
	sostanziale di	Silenzio		6
8.	impianti AUA	assenso		

1.4. Emissioni in atmosfera

	REGIME	CONCENTRAZIONE	
	AMMINI-	DI REGIMI	RIFERIMENTI
ATTIVITA'	STRATIVO	AMMINISTRATIVI	NORMATIVI
		Nell'ipotesi di	
		avvio di	
		manifatture o	
		fabbriche che	
		producono	

			vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autoriz- zazione comprende la comunicazione al Comune che puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a	
9.	• Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera	Autoriz- zazione	determinate cautele.	D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
	• trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera			R.D. n. 1265/1934, art. 216
	• modifica sostanziale di uno stabilimento esistente			
	• rinnovo dell'auto- rizzazione alle emissioni in atmosfera			
10.	Messa in esercizio dello stabilimento	Comuni- cazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11.	Modifica non sostanziale dello stabilimento	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12.	• Installazione • modifica	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso	Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autoriz- zazione puo' o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo e' acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I

	di stabilimenti			
	in cui sono			
	presenti esclusi-			
	vamente gli			
	impianti e le			
	attivita' in			
	deroga elencati			
	nella parte II			
	dell'allegato IV			
	alla parte quinta			
	del d.lgs. n.			
	152/2006			
	per i quali sono			
	previste autoriz-			
	zazioni di			
	carattere			
	generale			

1.5. Gestione rifiuti

=====				
		REGIME	CONCEN- TRAZIONE DI	
	ATTIVITA'	AMMINI- STRATIVO	REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====				
	Iscrizione all'Albo			
	nazionale dei gestori			
	ambientali per le			
	seguenti attivita' di			
	gestione dei rifiuti			
	elencate all'articolo			D.Lgs. n.
	8, comma 1 del D.M.	Autoriz-		152/2006, art.
13.	n. 120/2014:	zazione		212
	a) categoria 1:			D.M. n.
	raccolta e trasporto			120/2014, art.
	di rifiuti urbani;			15
	b) categoria 2-bis;			
	produttori iniziali			
	di rifiuti non			
	pericolosi che			
	effettuano operazioni			
	di raccolta e			
	trasporto dei propri			
	rifiuti, nonche' i			
	produttori iniziali			
	di rifiuti pericolosi			
	che effettuano			
	operazioni di			
	raccolta e trasporto			
	dei propri rifiuti			
	pericolosi in			
	quantita' non			
	eccedenti trenta			
	chilogrammi o trenta			
	litri al giorno di			
	cui all'articolo 212,			
	comma 8, del decreto			
	legislativo 3 aprile			
	2006, n. 152;			
	c) categoria 3-bis:			
	distributori e			
	installatori di			
	apparecchiature			
	elettriche ed			

| elettroniche (AEE),
| trasportatori di
| rifiuti di apparec-
| chiature elettriche
| ed elettroniche in
| nome dei
| distributori,
| installatori e
| gestori dei centri di
| assistenza tecnica di
| tali apparec-
| chiature di cui al
| decreto del Ministro
| dell'ambiente e della
| tutela del territorio
| e del mare di
| concerto con i
| Ministri dello
| sviluppo economico e
| della salute, 8 marzo
| 2010, n. 65;
|
| d) categoria 4:
| raccolta e trasporto
| di rifiuti speciali
| non pericolosi;
|
| e) categoria 5:
| raccolta e trasporto
| di rifiuti speciali
| pericolosi;
|
| f) categoria 6:
| imprese che
| effettuano il solo
| esercizio dei
| trasporti
| transfrontalieri di
| rifiuti di cui
| all'articolo 194,
| comma 3, del decreto
| legislativo 3 aprile
| 2006, n. 152;
|
| g) categoria 7:
| operatori logistici
| presso le stazioni
| ferroviarie, gli
| interporti, gli
| impianti di
| terminalizzazione,
| gli scali merci e i
| porti ai quali,
| nell'ambito del
| trasporto
| intermodale, sono
| affidati rifiuti in
| attesa della presa in
| carico degli stessi
| da parte dell'impresa
| ferroviaria o navale
| o dell'impresa che
| effettua il
| successivo trasporto;
|
| h) categoria 8:
| Intermediazione e
| commercio di rifiuti
| senza detenzione dei
| rifiuti stessi;

D.Lgs. n.

	i) categoria 9: bonifica di siti; 		152/2006, art. 212, c. 5 D.M. n. 120/2014, art. 16, lett a), b), c)
	l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per: • aziende speciali, consorzi di comuni e le societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65		
	Rinnovo dell'iscrizione 14. all'Albo Prosecuzione delle attivita' in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.	Comuni- cazione	D.M. n. 120/2014, art. 22 D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1 D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3

	Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 208
			Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso di comunque denominato necessari per la	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
	Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.		realizzazione dell'impianto. Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 e' compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)	D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
	Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15
	Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti			D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15

1.6. Inquinamento acustico

ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Attivita' rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di			

	classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM	Autoriz- zazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
16.	14 novembre 1997.		

	Attivita' rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documen- tazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM	Comuni- cazione	L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
17.	14 novembre 1997.		

	Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:		
18.	a) scuole e asili nido b) ospedali c) case di cura e di riposo d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.	Comuni- cazione	L. n. 447/1995, art. 8, c. 3

	Svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite.	Autoriz- zazione	L. n. 447/1995, artt. 4 e 6
19.			

1.7. Scarichi idrici

=====

			CONCEN- TRAZIONE DI	
		REGIME AMMINI- STRATIVO	REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
=====				
	Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124-125
20.	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			

	• Trasferimento dell'attivita'	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
21.	• Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	• Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			

	• Trasferimento dell'attivita'			
22.	• Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento			
	• Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
	da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitative e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente			

	Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
23.	- in rete fognaria pubblica			
	- in corpo idrico superficiale o sul suolo			

	Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti			

	dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili	Comuni- cazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
24.	Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione	Comuni- cazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
25.	Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi.	Autoriz- zazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5 D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

	ATTIVITA'	REGIME AMMINI- STRATIVO	CONCEN- TRAZIONE DI REGIMI AMMINI- STRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
27.	Operazioni di invaso, sghiaimento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe	Autoriz- zazione/ Silenzio assenso	Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, e' necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso e' necessario procedere ad autoriz- zazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".	D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

	REGIME AMMINI-	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINI-	RIFERIMENTI
--	-------------------	-------------------------------------	-------------

	ATTIVITA'	STRATIVO	STRATIVI	NORMATIVI
28.	Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo	Autorizzazione/Silenzio assenso		D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29.	Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2 D.M. n. 173/2016
30.	Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilita' e l'innocuita' ambientale	Autorizzazione	Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31.	Movimentazione dei fondali marini connessa all'attivita' di posa in mare di cavi e condotte	Autorizzazione	Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali e' acquisita nell'ambito del procedimento di VIA	D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32.	Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare	Comunicazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33.	Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui	Autorizzazione		D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonche' dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende	Comuni-		D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1 D.L. n.

34. agroalimentari	cazione	5046/2016	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
